

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

588^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 APRILE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-25

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 27-33

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 35-57

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	
DISEGNI DI LEGGE		
Discussione:		
<i>(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati):</i>		
PRESIDENTE	2, 3, 4	
GRILLO (FI)	2	
ZANDA (Mar-DL-U)	3	
DONATI (Verdi-U)	3, 4	
Discussione:		
<i>(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale):</i>		
FALCIER (FI), relatore	4, 5	
* VILLONE (DS-U)	8, 10	
NANIA (AN)	9, 10	
PETRINI (Mar-DL-U)	10	
Verifiche del numero legale	10	
Discussione:		
<i>(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (Relazione orale):</i>		
SPECCHIA (AN), relatore	Pag. 11, 12	
GIOVANELLI (DS-U)	13, 14, 19	
TURRONI (Verdi-U)	16, 17, 20 e passim	
VALLONE (Mar-DL-U)	19, 20, 21	
Verifiche del numero legale	20, 21	
Segue della discussione:		
<i>(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)</i>		
<i>(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001:</i>		
BOLDI (LP)	22, 23, 24	
BARELLI (FI)	24	
MORO (LP)	24	
Verifiche del numero legale	22, 23, 24	
ALLEGATO A		
DISEGNO DI LEGGE N. 2175-B-bis:		
Proposte di questione pregiudiziale	27	
DISEGNO DI LEGGE N. 2005:		
Articolo 1 ed emendamento 1.200	32	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

ALLEGATO B**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . .	Pag. 35
Annunzio di presentazione	35
Assegnazione	36

GOVERNO

Trasmissione di documenti	36
-------------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 25
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	37
Interrogazioni	41
Da svolgere in Commissione	57

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003 per una nuova deliberazione. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, poiché l'8^a Commissione non ha concluso i suoi lavori, il disegno di legge sarà discusso nel testo del proponente, senza relazione e replica del relatore, né parere su emendamenti ed ordini del giorno. Dà la parola al presidente della 8^a Commissione, senatore Grillo.

GRILLO (*FI*). L'8^a Commissione ha esaminato solo alcuni dei 368 emendamenti presentati ad un provvedimento giunto ormai alla sesta lettura. Sono infondate le critiche dell'opposizione in ordine al mancato recepimento delle osservazioni del Presidente della Repubblica, in particolare per quanto riguarda il ridimensionamento del SIC e il rapporto tra la raccolta pubblicitaria del sistema radiotelevisivo e quella della carta stampata.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Per ragioni di ristrettezza del tempo a disposizione, si limita a richiamare gli articoli 21 e 74 della Costituzione come presupposto della questione pregiudiziale QP1 presentata insieme ad altri senatori.

DONATI (*Verdi-U*). Anche la questione pregiudiziale QP2 richiama la violazione di norme costituzionali, nonostante il rinvio alle Camere del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica.

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice DONATI (Verdi-U), respinge la questione pregiudiziale formulata con diverse motivazioni dai senatori Zanda e Donati ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di martedì.

Discussione del disegno di legge:

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Falcier a svolgere la relazione orale.

FALCIER, *relatore*. Il decreto-legge riguarda l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, il cui termine è stato spostato al 31 maggio; esso prevede inoltre l'intervento del prefetto in via sostitutiva, in attesa della piena attuazione del Titolo V della Costituzione e considerata l'abrogazione dei CO.RE.CO. di cui all'articolo 130 della stessa. L'articolato concerne poi lo scioglimento dei consigli degli enti territoriali sopra i 1.000 abitanti, per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali; le modalità per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali, secondo il parere nella I sezione del Consiglio di Stato espresso nel luglio 2003; l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto per i Comuni fino a 3.000 abitanti, in deroga all'articolo 187 del testo unico per gli enti locali; disposizioni finanziarie per la concessione dei mutui e per l'anticipazione dei trasferimenti erariali dovuti nel 2004 a favore di taluni Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione

mafiosa o colpiti da calamità naturali; infine, modifiche al testo unico degli enti locali in materia di cause ostative, di sospensione o decadenza dall'incarico.

VILLONE (*DS-U*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità motivata anzitutto dall'adozione di un decreto-legge in materia elettorale nonché dalla mancanza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza; rispetto al 6 aprile, quando l'Aula si è pronunciata per la sussistenza di tali requisiti ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, è intervenuta un'ordinanza della Corte di cassazione con la quale la valutazione sulla conformità dell'articolo 7 del decreto-legge alle disposizioni dell'articolo 77 della Costituzione è stata rimessa alla Corte costituzionale, che dal 1995 si è conformata ad un giurisprudenza secondo la quale la legge di conversione in qualche modo incorpora gli evidenti profili di incostituzionalità del decreto-legge da convertire. La questione di pregiudizialità è quindi finalizzata ad evitare una successiva pronuncia di incostituzionalità di una norma fotografica, oltretutto non urgente visto che la discrasia che si intende sanare è nell'ordinamento ormai da qualche anno e non ha in alcun modo ostacolato il regolare svolgimento di diverse tornate elettorali.

NANIA (*AN*). Il decreto-legge risponde ad obiettive necessità, che non riguardano la materia elettorale quanto piuttosto l'ordine e la sicurezza pubblica e pertanto sono urgenti ed indifferibili.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VILLONE (*DS-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,30.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Villone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta. Non essendo conclusi i lavori della Commissione sul disegno di legge n. 2873, passa al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Specchia a svolgere la relazione orale.

SPECCHIA, *relatore*. Il decreto-legge, di cui auspica una sollecita conversione da parte dell'Assemblea, si rende necessario per prorogare termini previsti dal recente condono edilizio, in quanto i ricorsi presentati alla Corte costituzionale da alcune Regioni hanno determinato una situazione di incertezza tra i cittadini, tale da indurli a non avanzare richieste di sanatoria entro la prevista scadenza del 31 marzo; il decreto-legge, pertanto, nel doveroso rispetto dei cittadini e della Corte costituzionale, prevede la proroga sia dei termini delle domande di sanatoria, sia di quelli per il pagamento delle sanzioni. Coglie l'occasione per smentire con nettezza la notizia diffusa da un quotidiano economico secondo la quale la circolare interpretativa che il Ministero delle infrastrutture si appresta a pubblicare per chiarire l'applicazione di una legislazione stratificata ormai dal 1985 (circolare tra l'altro sollecitata dagli enti locali e da diverse categorie) innoverebbe la legislazione vigente. Ritiene infine che gli emendamenti al decreto-legge in esame dovrebbero limitarsi al tema della proroga e quindi, anche per evitare di aprire un varco ad ulteriori modifiche nel merito, preannuncia un parere contrario sugli emendamenti non strettamente attinenti a tale profilo.

GIOVANELLI (*DS-U*). Avanza una questione pregiudiziale in quanto il decreto-legge reitera gli effetti del precedente provvedimento d'urgenza trasformando la sanatoria da misura eccezionale a intervento ordinario. Avanza altresì un questione sospensiva ritenendo opportuno attendere il giudizio della Corte costituzionale previsto per il prossimo 11 maggio sulla legittimità costituzionale della normativa relativa al condono edilizio impugnata da alcune Regioni di diverso colore politico. Si tenta con il provvedimento di prorogare surrettiziamente i termini della sanatoria per mascherarne il fallimento sotto il profilo finanziario. Infatti, rispetto alle stime, le realizzazioni appaiono sensibilmente inferiori a causa della scarsa adesione dovuta alla sovrapposizione di competenze statali rispetto a quelle regionali che ne ha scoraggiato l'applicazione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

TURRONI (*Verdi-U*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità, per l'assenza dei requisiti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 77 della Costituzione. Infatti, non paiono sussistere i motivi di straordinarietà ed urgenza, considerato che al momento dell'emanazione della normativa sul condono erano già stati segnalati i rischi di sovrastima delle entrate. L'ammontare delle entrate ha confermato peraltro le previsioni,

nonostante nella relazione di accompagnamento si cerchi di offuscare tale dato. Peraltro, il provvedimento reitera il contenuto di un precedente decreto-legge, trasformando di fatto la sanatoria in una misura ordinaria (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole alla questione pregiudiziale presentata ritenendo preferibile attendere il giudizio della Corte costituzionale, che presumibilmente sarà nel senso di dichiarare l'incostituzionalità della sanatoria edilizia, come peraltro ampiamente evidenziato dall'opposizione che aveva già previsto anche il fallimento della misura sotto il profilo finanziario. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), sono respinte la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni dai senatori Giovannelli e Turroni, e la questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanelli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e ne rinvio lo svolgimento ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2005, nel testo proposto dalla Commissione. Su richiesta della senatrice BOLDI (*LP*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,36.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice BOLDI (*LP*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,38, è ripresa alle ore 11,59.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice BOLDI (*LP*), dispone ancora una volta la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale.

MORO (*LP*). Invita la Presidenza a togliere la seduta.

FLORINO (*AN*). Non è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché non vi è il pieno consenso dell'Aula sulla proposta del senatore Moro, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,01, è ripresa alle ore 12,21.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice BOLDI (*LP*), dispone per la quarta volta la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.200. Avverte che il Senato non è in numero legale e, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520 ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,22.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cantoni, Collino, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Grillotti, Lauro, Mainardi, Mantica, Manunza, Pasinato, Pellicini, Sanzarello, Scotti, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea, Bucciero e Dentamaro, per attività della 2^a Commissione permanente; Gaburro, per attività della 7^a Commissione permanente; Zanoletti, per attività della 11^a Commissione permanente; Danzi e Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Coviello, Nieddu e Saporito, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, Contestabile, Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Provera, per attività di rappresentanza del Senato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Discussione del disegno di legge:

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15 dicembre 2003 per una nuova deliberazione.

Ha facoltà di parlare il presidente della 8^a Commissione permanente, senatore Grillo, per riferire sui lavori della Commissione.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, questa mattina riferisco all'Assemblea in qualità di Presidente dell'8^a Commissione perché il lavoro svolto per dibattere e votare i numerosi emendamenti presentati in sede referente non è giunto a conclusione. La Commissione non è riuscita ad esaurire il proprio compito, potendo affrontare soltanto alcuni dei 368 emendamenti presentati. Dispiace quanto è avvenuto, ma occorre prenderne atto.

Siamo alla sesta lettura del provvedimento e dobbiamo constatare che le posizioni della maggioranza e della minoranza, entrambe peraltro rispettabili, non hanno trovato un punto d'incontro nell'ultima tornata del dibattito. La maggioranza sostiene di aver recepito le osservazioni del Presidente della Repubblica, che nel messaggio di rinvio aveva suggerito di riesaminare alcune parti del provvedimento, modificando i termini concessi all'*Authority* per compiere la verifica in ordine all'avvio del digitale, introducendo sanzioni ove la copertura del digitale non avvenga nei termini indicati dalla legge, intervenendo con riguardo al dimensionamento del SIC e alla pubblicità nei rapporti tra la televisione e la carta stampata.

La minoranza ha ribadito che le modifiche non hanno colto il senso del messaggio del Presidente della Repubblica in ordine a una serie di questioni attinenti al ridimensionamento del SIC, che avrebbe dovuto essere più consistente e di diversa tipologia, e soprattutto alla mancanza di

tutela della carta stampata. Altre osservazioni della minoranza saranno svolte nel corso del dibattito che segnerà un ulteriore confronto.

Esprimo rammarico perché alla nostra Commissione capita per la prima volta di accertare l'assenza di condizioni per un'intesa procedurale e di merito. Rassegno queste riflessioni affinché l'Assemblea le utilizzi nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Grillo, il disegno di legge 2175-B/*bis*, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Ciò conformemente alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

In conformità a quanto avvenuto in analoghe circostanze, non esiste, nel caso in questione, un relatore all'Assemblea, tale non potendosi considerare il relatore alla 8^a Commissione permanente. Quest'ultima, infatti, non avendo concluso i propri lavori, non ha conferito specifico mandato di fiducia.

Pertanto, non avranno luogo né la replica del relatore al termine della discussione generale, né l'espressione del parere da parte del relatore su emendamenti e ordini del giorno.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la brevità dei tempi concessi dal contingentamento mi impedisce di illustrare la pregiudiziale QP1, che ho comunque consegnato agli atti del Senato e che dunque tutti i senatori possono consultare.

Mi limito soltanto ad evidenziare che essa trova il suo presupposto nella violazione degli articoli 21 e 74 della Costituzione.

DONATI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, anch'io intervengo brevemente, a causa del contingentamento dei tempi, sulla questione pregiudiziale QP2, da me presentata, perché ritengo che anche dopo il rinvio del disegno di legge n. 2175-B alle Camere non si sia provveduto a modificarlo in modo tale da rispettare il dettato degli articoli 21 e 41 della Costituzione.

Per questo motivo, chiedo che non si proceda all'esame di tale provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Zanda (QP1), e dalla senatrice Donati e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

DONATI (*Verdi-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2869.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto, l'articolo 77 della Costituzione, al secondo comma, prevede che il Governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, c'è troppo brusio, anche alle spalle del senatore Falcier. Per cortesia, accomodatevi.

FALCIER, *relatore*. Come dicevo, il Governo può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge che abbiano i requisiti della straordinarietà, necessità ed urgenza.

La 1^a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 31 marzo, e successivamente questa Assemblea hanno verificato, relativamente al decreto-legge in questione e sulla base di quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, del Regolamento del Senato, la sussistenza dei requisiti citati, esprimendo a maggioranza parere favorevole. Questa mattina la stessa 1^a Commissione ha completato l'esame degli emendamenti, conferendo al relatore il mandato a riferire sull'intero provvedimento.

Allo scopo, quindi, di permettere all'Assemblea di esprimersi e decidere nel merito, informo che il decreto-legge in esame consta di sette articoli, più uno relativo all'entrata in vigore, concernenti: l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali entro il 31 maggio 2004; lo scioglimento dei consigli sopra i 1.000 abitanti per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali; le modalità per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali; l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto; le agevolazioni per il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario; le disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso e colpiti da calamità naturali; le modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di cause di decadenza e/o ostative all'incarico.

Sono tutte norme aventi il fine di assicurare la funzionalità degli enti locali, con riferimento all'approvazione di bilanci di previsione, al superamento di difficoltà finanziarie e alla necessità di urgenti chiarimenti in materia di cause di decadenza, di sospensione o ostative alle cariche, nonché di carattere – appunto – straordinario, necessario, urgente oltre che opportune.

Passo in rassegna, sia pure brevemente, ogni singolo articolo, iniziando dall'articolo 1: partendo dalla considerazione che nell'anno 2004 i trasferimenti erariali sono diminuiti e che questo fatto ha certamente comportato incertezze e necessità di scelte da assumere da parte dei Comuni, è diventato necessario assicurare a questi ultimi maggior tempo per le decisioni di competenza e, quindi, è stato spostato al 31 maggio 2004 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione. È una norma relativa solo al corrente anno e, quindi, certamente straordinaria e necessaria per permettere la predisposizione e l'approvazione dei bilanci.

La norma si completa con la previsione che, a seguito dell'abrogazione dei CO.RE.CO. di cui all'articolo 130 della Costituzione ed in attesa delle norme di attuazione del Titolo V della stessa, in caso di ritardo per gli adempimenti citati interviene in via sostitutiva il prefetto che avvia anche le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale.

Viene riproposto anche per il 2004 quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi stabiliti, prevedendo l'intervento del prefetto, il quale nomina un commissario nei riguardi della giunta che non abbia predisposto lo schema di bilancio entro il termine per l'approvazione ed

invita i consiglieri comunali a procedere, fissando un termine nei limiti di 20 giorni, decorso il quale si sostituisce all'amministrazione inadempiente per l'approvazione del bilancio ed avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso in questione, se lo statuto del Comune non ha disciplinato le modalità di nomina dei commissari, vi provvede anche in questo caso il prefetto, in via sostitutiva.

La stessa procedura viene prevista per gli adempimenti che i Comuni devono fare entro il 30 settembre di ogni anno, quando, a seguito della verifica sul pareggio del bilancio e sull'equilibrio fra le spese correnti e gli investimenti, non siano assunti i provvedimenti per porre rimedio tempestivamente agli eventuali squilibri riscontrati entro la data citata.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ricordo che il decreto-legge n. 269 del 2003 già precisava che i Consigli comunali dei Comuni oltre i 1.000 abitanti che non adottino, entro diciotto mesi dalla loro elezione, gli strumenti urbanistici generali sono sciolti con una procedura che prevede l'intervento del prefetto e l'invito al Comune a provvedere entro quattro mesi. La sanzione prevista anche in questo caso è che, in caso di inadempienza, inizia la procedura di scioglimento del Consiglio.

L'articolo 2, che sto commentando, fa decorrere, in sede di prima applicazione della norma citata, e solo in sede di prima applicazione, i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge al nostro esame, fermo restando che per il futuro, a regime, la decorrenza dei diciotto mesi parta dall'elezione degli organi comunali.

L'articolo 3 riguarda la materia delle modalità e della decorrenza delle dimissioni da consigliere. L'attuale articolo 38, comma 8, del testo unico sugli enti locali prevede che «le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte dal protocollo dell'ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci». Precisa, inoltre, che non si procede alla surroga qualora si debba procedere, ricorrendone i presupposti, allo scioglimento del Consiglio.

Tale norma non ha avuto, soprattutto circa la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale, univoca interpretazione ed applicazione, tant'è che è stata oggetto di parere del Consiglio di Stato.

La I Sezione dello stesso aveva già chiarito che le modalità per le dimissioni fossero quelle della materiale e personale consegna al protocollo delle dimissioni o la loro presentazione, per interposta persona, purché autenticate e in data certa.

La V Sezione del Consiglio di Stato, invece, ha espresso diversa opinione, idonea a provocare, in mancanza di precise norme di legge, lo scioglimento del Consiglio comunale in caso di presentazione contestuale al Consiglio stesso delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, a prescindere da particolari requisiti formali.

Di fronte a tali diverse interpretazioni ed alla conseguente incertezza creatasi, risulta giustificabile e necessario l'intervento della legge che, nel caso in questione, conferma quanto già previsto dal parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato che, nuovamente interessata dal Ministero

dell'interno, ha ritenuto di non doversi nuovamente pronunciare, ritenendo piuttosto necessario un eventuale intervento legislativo.

In tal senso, l'articolo prevede che le dimissioni debbano essere presentate personalmente o tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni, definendo, quindi, una particolare cautela e rigore da porre alla base dell'avvio delle procedure conseguenti previste.

Per quanto concerne l'articolo 4, ricordo che l'attuale articolo 187, commi 2 e 3, sempre del testo unico sugli enti locali prevede che nel corso dell'esercizio finanziario può essere applicato, con opportuna variante al bilancio, l'avanzo di amministrazione relativo al consuntivo dell'anno precedente, con precise e mirate finalizzazioni.

L'articolo in esame prevede che i comuni fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento rispetto al 2003 possono applicare l'avanzo di amministrazione presunto già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2004.

L'articolo 5, in materia di assunzione di mutui per il risanamento degli enti dissestati nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, interviene sull'articolo 31, comma 15, della legge n. 289 del 2002, che stanziava, per un triennio, 600.000 euro all'anno.

Questa norma, in attesa dell'attuazione del Titolo V della Costituzione, ha bloccato l'applicazione del Titolo VIII del testo unico degli enti locali proprio in materia di bilanci dissestati.

Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 289 del 2002 viene ora sostituito dall'articolo 5, che ne prevede la riformulazione al fine di fornire alcune interpretazioni autentiche, idonee a dare con urgenza certezze per quanto riguarda le assunzioni di mutui e la definizione delle passività per i Comuni dissestati, con riferimento specifico agli organi di liquidazione.

In particolare, non trovano applicazione, per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le norme relative all'onere di ammortamento con contributo a carico dello Stato. Per gli enti, invece, con dichiarazione di dissesto prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale citata è confermata la possibilità di contrarre mutui con oneri a carico dello Stato. Ai fini della rilevazione della massa passiva sono compresi tutti i debiti correlati ad atti o fatti di gestione anteriori al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato.

L'articolo 6 prevede, per i Comuni i cui Consigli comunali siano stati sciolti per il formarsi di infiltrazioni mafiose e per i Comuni colpiti da eventi calamitosi in determinate Regioni, che i trasferimenti erariali corrispondenti al gettito IRPEF avvengano in unica soluzione. Dalla relazione che accompagna il decreto-legge risulta che l'agevolazione riguarda soprattutto un Comune e che comunque intende aiutare Comuni che per motivi diversi possono avere bisogno, più di altri, di certezze e disponibilità finanziarie immediate.

Infine, l'articolo 7 interviene sull'articolo 58, comma 1, nonché sull'articolo 59, comma 6, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Faccio riferimento a quanto ho avuto modo di esporre in occasione dell'esame dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge, riservandomi comunque, in sede di esame degli emendamenti, di illustrare adeguatamente le motivazioni che hanno portato il Governo ad inserire questo articolo all'interno del decreto-legge.

Con tali considerazioni, si propone che l'Assemblea possa confermare l'esistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge e convertirlo in legge, unitamente ad alcuni emendamenti che la Commissione ha proposto tenendo conto del parere espresso dalla 5^a Commissione.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per svolgere una pregiudiziale di incostituzionalità, che si argomenta anzitutto per la violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge in una materia, quella elettorale, che viene preclusa in quanto assegnata invece alla procedura normale di esame ed approvazione diretta (ma non è un punto che intendo svolgere, lo consegno soltanto agli atti), ed in secondo luogo, soprattutto, per la violazione dell'articolo 77, per la mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza.

In realtà, come il Presidente certo ricorda, noi abbiamo portato questo argomento al voto dell'Assemblea già nel corso dell'esame in Commissione. Nel frattempo, però, è intervenuto un fatto nuovo, che ho segnalato al Governo ieri in Commissione, e cioè un'ordinanza della Corte suprema di Cassazione, che rimette la questione alla Corte costituzionale, avendola giudicata non manifestamente infondata e rilevante, esattamente per quanto attiene all'articolo 7 del decreto-legge qui in discussione.

La Suprema corte di cassazione ha già rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'articolo 7 per la mancanza dei presupposti di necessità e di urgenza. Potremmo trovarci pertanto nella condizione di avere una legge di conversione del decreto-legge approvata ed una pronuncia della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità del decreto-legge convertito.

Molto brevemente, per la comprensione dei colleghi, ricorderò che il punto concernente la sindacabilità da parte della Corte costituzionale dei presupposti di necessità ed urgenza ha suscitato a lungo dubbi in dottrina, non solo per la questione di fatto che la ristrettezza dei tempi rendeva difficile, ovviamente, la prospettiva del sindacato, ma soprattutto per il rapporto tra il decreto-legge e la legge di conversione. Se consideriamo infatti la legge di conversione come una novazione del decreto-legge, un nuovo atto che assorbe il primo, il quale scompare, potremmo concludere che tale novazione produce la sanatoria degli eventuali vizi specificamente

propri del decreto-legge. In particolare, ciò avverrebbe per il profilo della necessità e dell'urgenza.

Se così ragionassimo, però dovremmo giungere anche alla conclusione che la norma sui presupposti della necessità e dell'urgenza – lo ricordo, una norma costituzionale – è come non scritta, è *tamquam non esset* ai fini del giudizio di costituzionalità; daremmo luogo ad una zona franca di incostituzionalità, come in più occasioni ha affermato la Corte.

Nella sentenza n. 29 del 1995 la Corte costituzionale ha invece concluso che la mancanza dei presupposti «configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio «in procedendo» della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione».

Appare decisivo, dunque, che sia stata fatta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La sentenza del 1995 è stata poi confermata, da ultimo, dalla sentenza n. 16 del 2002. In questo lasso di tempo si è consolidata la linea giurisprudenziale, con la precisazione che la mancanza dei presupposti di costituzionalità deve essere una «evidente mancanza».

La Corte di cassazione motiva specificamente sulla «evidente mancanza». Io aggiungo un motivo a quelli prospettati dalla Corte. La mancanza è evidente non tanto perché siamo di fronte ad una norma-fotografia, come tutti sappiamo, come abbiamo letto dai giornali e come anch'io ho riferito a quest'Aula nel dibattito che ha preceduto su questo punto la discussione di oggi, quanto perché, come ho già segnalato in questo dibattito, la discrasia normativa che il Governo assume di voler correggere risale a qualche anno addietro.

Ebbene, l'urgenza e la necessità di provvedere potrebbero eventualmente argomentarsi nell'immediatezza del prodursi della discrasia (viene in essere una contraddizione nell'ordinamento giuridico, si provvede nell'imminenza di un'elezione). Ma non possono certo riscontrarsi – a mio avviso – se passa un primo turno elettorale, ne passa un secondo, ne passa un terzo senza che tale urgenza si ravvisi e solo dopo anni si interviene con decreto-legge. Qual è (lo chiedo al Governo e a quest'Aula) la particolarità di questa elezione, di questo turno elettorale, per cui per esso e non prima di esso si manifestano l'urgenza e la necessità di provvedere?

Questo è il punto che ritengo dimostri, da un lato, che – come ho già detto – questa è norma fotografia, con nome e cognome, come purtroppo questa maggioranza e questo Governo ci hanno abituato a vedere; e che, dall'altro, sicuramente mancano i presupposti di necessità e di urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (*AN*). Signor Presidente, affrontiamo un problema che nasce da necessità obiettive e soprattutto dalla consapevolezza che ci troviamo di fronte, non ad una emergenza di natura elettorale, bensì ad una normativa che riguarda un testo unico afferente norme che concernono l'ordine e la sicurezza pubblica e che, quindi, in sé contengono l'urgenza. Tutte le norme che attengono all'ordine e alla sicurezza pubblica sono infatti urgenti e indifferibili.

Sono queste le ragioni a sostegno dell'intervento attraverso il decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,30).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2869

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2869

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Villone.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Non essendo conclusi i lavori della Commissione competente sul disegno di legge n. 2873, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2874.

Il relatore, senatore Specchia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, come i colleghi sanno, il provvedimento al nostro esame contiene proroghe di alcuni termini con riferimento al recente decreto-legge convertito in legge sulla regolarizzazione delle opere abusive perché, a poca distanza dalla fine dell'anno scorso, quando cioè il disegno di legge sulla regolarizzazione delle opere abusive è stato licenziato dal Parlamento, già si rende necessario intervenire con un decreto-legge. La risposta è molto

semplice. Vorrei sottolinearla anche con il permesso dei colleghi. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Cari colleghi, mettiamo il relatore, senatore Specchia, nelle condizioni di svolgere il suo intervento.

SPECCHIA, *relatore*. A pochi mesi di distanza dal provvedimento sul condono edilizio, è accaduto che, sia perché è stato riformato il Titolo V della Costituzione, per cui la materia delle competenze tra lo Stato e le Regioni ha avuto una diversa sistemazione, sia per motivi di merito, alcune Regioni hanno presentato ricorsi alla Corte costituzionale avverso la legge sul condono edilizio.

Con riferimento a questi ricorsi erano state stabilite delle date: il marzo scorso per la discussione della richiesta di sospensiva, il prossimo mese di maggio per la discussione di merito. Vi è una situazione di incertezza e di attesa perché il cittadino che intende utilizzare la legge sul condono si domanda se la Corte costituzionale richiederà modifiche e in quale modo lo farà e per tale motivo molti degli interessati non hanno presentato la richiesta di sanatoria, il cui termine ultimo scadeva alla fine dello scorso mese di marzo.

Proprio per dare certezze ai cittadini, il Governo ha ritenuto necessario prorogare la data della domanda di condono dalla fine del mese di marzo alla fine del mese di luglio e, conseguentemente, le date per il pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione e degli oneri di concessione. La decisione è motivata dal rispetto nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di ricorrere alla legge in un quadro di certezze, ma anche della Corte costituzionale. Dopo la decisione della Consulta nel mese di maggio, sapremo se la norma rimane immutata o necessita di alcune modifiche.

Il decreto-legge è composto di due articoli: l'articolo 1 reca una proroga dei termini, l'articolo 2 si riferisce all'entrata in vigore del provvedimento. Voglio cogliere quest'occasione per fare chiarezza rispetto a una questione che è stata evidenziata dalla stampa nei giorni scorsi ed è stata oggetto di dibattito e di confronto in Commissione ambiente.

Avevo sollecitato il Governo a disporre questa proroga perché ritenevo necessario dare certezze al cittadino e attendere la decisione della Corte costituzionale. Nel mese di gennaio avevo segnalato l'esigenza di una circolare interpretativa della legge sul condono ma, come i colleghi sanno, essendo questa materia stata oggetto di una serie di interventi legislativi (nel 1985, nel 1994, nel 1996; l'ultima modifica è stata apportata alla fine dello scorso anno), vi sono questioni che necessitano di chiarimento in sede di applicazione tramite un intervento legislativo perché una circolare non può prevedere norme diverse da quelle esistenti.

Su questa esigenza si sono trovati d'accordo anche le categorie interessate, gli enti locali, i singoli cittadini che necessitano di far ricorso al condono edilizio. Circa un mese fa il quotidiano «Il Sole-24 ORE» in un lungo articolo ha riportato alcune notizie che poi si sono rivelate destituite

di fondamento. In sostanza, ha dato notizia del fatto che presso il Ministero per le infrastrutture e i trasporti si stava predisponendo una circolare tendente addirittura ad innovare in maniera particolarmente evidente la normativa prevista dalla legge vigente.

Da ciò sono scaturite, a mio avviso anche legittimamente, delle proteste in Commissione. Vari senatori, tra cui il collega Turroni, hanno voluto sottolineare che una circolare non poteva certo modificare una norma di legge. Ovviamente non si può che concordare su ciò.

Del resto, lo stesso sottosegretario Sospiri ha messo in luce il fatto che la circolare in fase di predisposizione, anche se non è noto se sarà emanata prima o dopo le sentenze della Corte costituzionale, sarà esclusivamente di chiarimento e non di modifica della normativa esistente. In particolare non riguarderà i numeri, come nel caso delle cubature sanabili o questioni similari. Soltanto una nuova legge potrebbe modificare tali aspetti. Ho ritenuto di chiarire questo aspetto per la rilevanza che esso aveva assunto.

Ribadisco poi che il provvedimento fa riferimento soltanto ad una proroga dei termini ed è dunque ad essa e non ai contenuti normativi che devono attenersi gli emendamenti presentati. Pertanto, quale relatore, con il consenso del Governo con il quale si è avuto un intendimento comune anche in Commissione, preannuncio un parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne forse per uno relativo al titolo su cui sarà necessario un approfondimento ulteriore, anche per evitare – lo dico sapendo di raccogliere il consenso di tutta l'Assemblea – che, tra Camera e Senato, a qualcuno venga la voglia di introdurre delle modifiche nel merito che non si potrebbero condividere, anche per un doveroso rispetto nei confronti della Corte costituzionale che si dovrà esprimere a breve al riguardo. Quando ciò avverrà non si potrà che prendere doverosamente atto delle decisioni assunte nel merito e, se necessario, pensare a modifiche legislative.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del provvedimento perché, come si può notare, al di là delle posizioni rispettabili e legittime sul merito del condono, il provvedimento al nostro esame si riferisce – ripeto – soltanto ad una proroga di alcuni termini necessaria per mettere il cittadino nella condizione di operare in un quadro di certezza.

GIOVANELLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale e una sospensiva.

PRESIDENTE. Pregiudiziale o sospensiva?

GIOVANELLI (*DS-U*). Entrambe.

PRESIDENTE. Quindi, sono due?

GIOVANELLI (*DS-U*). Sì, signor Presidente, vi sono ottime ragioni per presentarle entrambe e argomenterò questo esordio, forse singolare.

È pendente un giudizio della Corte costituzionale per l'11 maggio prossimo che solleciterebbe effettivamente anche una sospensione ed un rinvio della discussione di pochi giorni, in una data successiva a quel giudizio. A quel punto, il Senato potrebbe discutere di questo argomento tutt'altro che banale e che è molto più di una proroga di termini, avendo alle spalle un punto di riferimento certo che consentirebbe di intervenire con maggiore cognizione di causa in questa delicatissima ed importantissima materia.

Tuttavia, signor Presidente, di fronte alla sua sollecitazione, ho scelto di parlare di questione pregiudiziale, dal momento che esporrò una mia opinione di merito su quello che sarà il giudizio della Corte costituzionale, naturalmente correndo il rischio che restino agli atti considerazioni che poi non si realizzeranno. Sono, però, piuttosto certo che il giudizio della Corte costituzionale sarà critico nei confronti del provvedimento che qui si vuole non prorogare, ma reiterare.

Signor Presidente, la relazione del Governo su questo decreto e la stessa relazione del senatore Specchia – pur molto misurata – sono clamorosamente silenti su alcuni punti. In quella del Governo si tace che la proroga è dovuta al fatto che otto Regioni (guidate sia dal centro-destra, come il Lazio, che dal centro-sinistra) non hanno semplicemente normato in modo confuso, incerto e contraddittorio, ma hanno presentato un ricorso alla Corte costituzionale con argomenti talmente autorevoli che il Governo ha pensato di convocarle.

L'Esecutivo, quindi, si è seduto al tavolo con le Regioni e non si siede, invece, al tavolo con il Parlamento, proponendo di chiudere occhi ed orecchie e di andare avanti, addirittura non solo confermando, ma prorogando questo condono e reiterando l'errore.

Il silenzio è significativo, così come lo è anche il titolo del provvedimento in cui si parla di «proroga di termini in materia edilizia». Non si ha il coraggio di parlare di condono edilizio perché molti Ministri si sono ripetutamente pronunciati contro di esso, salvo poi non soltanto farlo, ma prorogarlo, anche quando il condono edilizio – questo è l'argomento sul quale ha taciuto il senatore Specchia – è clamorosamente fallito.

Parliamo di una parte essenziale della manovra finanziaria per l'anno corrente. Casomai bisognerebbe ragionare non su improbabili proroghe che non produrrebbero risultati, ma su come fronteggiare la scopertura che si apre nei conti dello Stato. Infatti, come ammette la relazione, le domande sono in numero sensibilmente inferiore a quello stimato.

Qual è la questione sostanziale per la quale non dovremmo procedere a discutere una semplice proroga del condono edilizio? Non si tratta di considerazioni moralistiche, anche se qualcosa, per quanto riguarda l'etica civile, c'è da dire sul condono edilizio. Una proroga di qualche mese ha il

sapore di un nuovo incoraggiamento alla illegalità e al non rispetto delle regole. Comincia a diventare un condono continuo e perpetuo.

Abbiamo appena discusso, nel quadro della legge di delega ambientale, di una norma, che il relatore Specchia si è fatto parte attiva nel cancellare, la quale avrebbe sancito il condono perpetuo per quanto riguarda le violazioni paesistiche; abbiamo appena sottratto alle soprintendenze il potere di veto sulla tutela delle aree paesistiche consegnandolo del tutto agli enti locali.

Oggi proroghiamo un condono, quello Tremonti, che, dopo quello Nicolazzi e dopo quello Berlusconi, è riuscito a peggiorare, nonostante le innovazioni costituzionali, un'impostazione che nei principi è profondamente discutibile: è il primo condono che introduce il principio secondo cui l'abuso scaccia il demanio. Il famigerato Nicolazzi aveva almeno rispettato il principio opposto.

Ma la questione che si pone oggi (e su questo, signor Presidente, vorrei concludere e richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del relatore) è che, di fronte al nuovo articolo 117 della Costituzione (per la verità, in una certa misura, anche di fronte al vecchio articolo 117), la Corte costituzionale si era già pronunciata, dichiarando che questi condoni dovevano essere considerati del tutto eccezionali e non ripetibili, per un motivo evidente a tutti: non occorre essere docenti di diritto costituzionale come lei, signor Presidente, per sapere che lo Stato ha certamente la facoltà e il diritto, con propria legge, di estinguere i reati connessi alle violazioni edilizie ed urbanistiche, ma è altrettanto chiaro e pacifico che lo Stato non ha né la facoltà né il diritto, con propria legge, di decidere la regolarità o la irregolarità di opere edilizie e di normative urbanistiche, essendo la materia edilizia di competenza esclusiva delle Regioni il governo del territorio materia concorrente.

Il provvedimento al nostro esame, pertanto, estendendo la sanatoria penale al campo amministrativo, di totale competenza degli enti locali, viola palesemente la Costituzione. Pertanto, i ricorsi di otto Regioni sono assolutamente fondati: così li hanno ritenuti i professionisti e i cittadini che non hanno presentato le domande perché sanno (ed è uno degli effetti perversi di questo decreto, che dovrà poi salvare gli effetti, eccetera) che tali domande non faranno altro che creare un complicatissimo contenzioso.

Se lo Stato vuole proprio operare un condono, deve far altro, con propria legge, che prorogare quel pasticcio dell'articolo 32 del decreto n. 269 del 2003, collegato alla manovra finanziaria, che ha chiaramente fallito. Questo provvedimento è la confessione di un fallimento, senza il coraggio però di trarne le conclusioni, di portare, per così dire, i libri in tribunale: infatti, è come un'azienda che ammette l'insolvenza, ma, anziché chiedere la nomina di un curatore fallimentare, continua a fare debiti dopo aver presentato la dichiarazione di insolvenza.

Questo provvedimento del Governo – ripeto – dice che il condono è fallito; le previsioni della finanziaria non sono rispettate, al novanta per cento sono saltate, ma il Governo non ha il coraggio di scrivere una legge

di conseguenza, bensì tiene incontri con le Regioni perché sostiene che vi è un profilo di incostituzionalità che ha pesato nei rapporti tra poteri dello Stato, aprendo un conflitto tra le istituzioni. Di fronte a tutto ciò, viene al Senato, propone una proroga di sei mesi e non cambia nulla, tanto dopo l'11 maggio cambierà tutto.

Ma cosa dobbiamo fare noi in quest'Aula, colleghi? Di cosa dobbiamo discutere? Naturalmente non vengono accolti emendamenti. Cos'altro possiamo dire se non che non è neppure il caso di prendere in considerazione un provvedimento di questo genere: un provvedimento infilato in un vicolo cieco che termina l'11 maggio?

Ci sono, quindi, abbondantissime ragioni sia per rinunciare pregiudizialmente a discutere tale provvedimento, sia, eventualmente, per rinviare la discussione a dopo l'11 maggio. Infatti, questo provvedimento, che ha fatto fatica a stare in piedi di fronte ai giudizi della Corte costituzionale vigente il vecchio articolo 117, non sta in piedi neanche con il nuovo, ed oltre ai danni ben noti che produce al territorio, all'ambiente, al principio di legalità, creerà ulteriore contenzioso fra i livelli dello Stato, fra i cittadini e le amministrazioni e una grossa confusione.

È forse la parte peggiore della politica dei condoni. C'è un limite al condonismo, sia in materia fiscale e finanziaria che in materia di territorio; noi l'abbiamo largamente superato.

Per questo, signor Presidente, chiedo che il provvedimento in oggetto venga ritirato e che il Senato non passi all'esame degli articoli. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, i Verdi considerano questo provvedimento incostituzionale e per tale motivo intendono presentare anche in questa circostanza una pregiudiziale di costituzionalità. Esso contrasta, infatti, con l'articolo 77, commi secondo e terzo, della Costituzione per la mancanza dei requisiti ivi richiesti.

Voglio ricordare all'Assemblea che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 1995, ha affermato il principio per il quale l'emana-zione di un decreto-legge al di fuori dei casi tassativamente stabiliti dalla Costituzione può dar luogo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale sia del decreto-legge, sia della legge di conversione, cui si trasmette l'origi-nario difetto della mancanza dei requisiti richiesti dall'articolo 77.

Più precisamente, la Consulta ha affermato come la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità ed urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale quale il decreto-legge costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto, in modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto quanto un vizio *in procedendo* della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima va-

lutato erroneamente l'esistenza dei presupposti in realtà insussistenti e quindi convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione.

Nel caso in questione, poi, non si vede dove siano i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza. La ragione per cui è stato emanato questo decreto-legge la Presidenza del Senato la conosce benissimo, e la conosceva fin dall'emanazione del precedente decreto-legge del 2003, allorché il Servizio del bilancio avvertì che vi era un rischio di sovrastima soprattutto in riferimento al provvedimento relativo al condono edilizio.

Né la Commissione bilancio, cui spetta il compito di valutare se le entrate previste siano effettivamente tali, né tanto meno la Presidenza, che si deve occupare dell'ammissibilità dei provvedimenti sottoposti al nostro esame, si fecero carico di questo aspetto che gli Uffici diligentemente avevano indicato con chiarezza a quest'Assemblea nella loro relazione.

Ma sappiamo qual è il comportamento della Commissione bilancio e della stessa Presidenza: forti con i deboli e deboli con i forti, assecondando sempre le richieste del Governo.

PRESIDENTE. No, mi scusi, senatore Turroni: questo riferimento alla Presidenza forte con i deboli e debole con i forti mi pare che non abbia alcuna giustificazione. Questo è un decreto-legge, quindi è un'iniziativa strettamente governativa. Non vedo, sotto il profilo formale, come lei possa eccipere qualcosa nei confronti della Presidenza.

TURRONI (*Verdi-U*). Su questo, signor Presidente, mi spiace ma abbiamo opinioni diverse. Prendo atto della sua dichiarazione, ma – ripeto – abbiamo opinioni diverse.

Come dicevo, il provvedimento al nostro esame non fa altro che prendere atto di quella situazione, anche se non c'è uno straccio di relazione tecnica, non c'è scritto chiaramente perché è stato emanato, non c'è scritto – o almeno è detto con degli eufemismi – che si pensava di incassare 3,7 miliardi di euro mentre invece non è stata incassata una lira, perché quello che evidenziava il Servizio del bilancio era vero.

E allora, perché qui c'è il collega Sospiri in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici? Su quel banco, a rispondere di questo decreto-legge, dovrebbe esserci il fantasioso Ministro dell'economia, perché questo decreto manifesta per intero non solo la sua incostituzionalità, ma anche il fatto che è stato emanato perché c'è un buco nelle casse dello Stato pari ad oltre 3 miliardi di euro e di cui nulla ci viene detto; questa è la vera vergogna.

Noi ci troviamo dinanzi a rispondere in questa sede una parte del Governo che ha già espresso nei confronti del condono edilizio la propria contrarietà mentre il vero responsabile di questo decreto, il secondo firmatario del medesimo, il fantasioso ministro Tremonti, non siede in quel banco. Chiediamo formalmente che egli venga a dirci perché, come si dice nella relazione, «si ha motivo di ritenere che le adesioni alla defini-

zione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore a quello stimato».

In realtà, non è così: non ci sono proprio state. I cittadini non si sono fidati di questo Governo e soprattutto hanno considerato che il premio all'illegalità diffusa, rappresentato da condoni, condoni e ancora condoni, sia la sanatoria perpetua per le opere che essi hanno realizzato: perché quindi pagare le oblazioni, perché pagare le opere di urbanizzazione, perché pagare i progetti, quando possono e potranno godere all'infinito della sanatoria? Questa è la ragione per cui la gente non paga.

Vanno, inoltre, considerati i ricorsi che hanno avanzato le Regioni quando hanno visto invadere il loro campo, il luogo nel quale esse hanno, per potestà concorrente e non esclusiva (mi dispiace, collega Giovannelli: la Costituzione dice un'altra cosa; il governo del territorio è materia concorrente e quindi materia ripartita fra Stato e Regioni), una potestà legislativa che è primaria, nel senso che esse legiferano sulla base di principi generali che il Governo adotta.

Ma qual è il principio generale introdotto attraverso il condono edilizio? L'unico è quello del saccheggio del territorio, non altro: questo è l'obiettivo primario del Governo, che se ne frega (mi scuso per l'espressione) dell'ambiente, della natura, del paesaggio, dei beni culturali, del demanio. Sono questi i fondamenti su cui poggia la cultura di governo del Paese.

E allora, non c'è gettito, non ci sono entrate: questo è il vero bilancio dello Stato, il vero buco che l'incapace ministro Tremonti ha provocato con questo provvedimento; ora è costretto a fare una proroga che deve aspettare la sentenza della Corte costituzionale, attesa per l'11 maggio, sentenza che giustamente ricaccerà indietro questa norma perché riconoscerà che tutti i motivi che le Regioni hanno addotto contro questo decreto-legge sono fondati e quindi il decreto è incostituzionale.

Era incostituzionale quello approvato e che costituiva la base della finanziaria; lo è ancora di più questo al nostro esame, perché reitera effetti di decreti-legge precedenti e l'articolo 77 della Costituzione prevede che gli effetti dei decreti-legge non possano essere reiterati. Ne abbiamo avuto uno nell'ottobre 2003, ne reiteriamo gli effetti con il decreto-legge che stiamo adesso esaminando.

Ancora: la decretazione d'urgenza è una misura provvisoria, contingente, che deve durare poco nel tempo. Invece in questo caso stiamo sovvertendo l'ordinamento, nel senso che facciamo in modo che tali regole durino per sempre, per un tempo virtualmente illimitato, facendo perdere con ciò valore alla sanzione che prevede la perdita retroattiva di efficacia del decreto-legge qualora esso non sia convertito.

Quindi, ne emaniamo uno dietro l'altro, e lo faremo ancora, per prorogare i termini, perché quel buco non si chiuderà il 31 luglio, ma continuerà a manifestare per intero i propri effetti. Andrete nelle tasca agli italiani a prendere quei soldi che non siete stati capaci di andare a racimolare attraverso la sanatoria, che aveva infatti quest'unica ragione: evitiamo di fare nuove tasse, facciamo il condono, vendiamo il demanio su cui gli

abusivi hanno costruito le loro opere nefaste perché così incassiamo più quattrini.

Questa è la questione. Avete sbagliato completamente le previsioni, ma lo sapevate perché qualcuno ve lo aveva detto. Vi è stato consentito di farlo, nonostante le norme costituzionali e regolamentari lo avrebbero potuto impedire. (*Richiami del Presidente*).

Assieme con questo – signor Presidente, la ringrazio per avermi segnalato il termine del tempo a mia disposizione – ancora più grave risulta essere la proroga e la reiterazione degli effetti del provvedimento alla luce delle molte questioni relative alla legittimità costituzionale del condono, che sono state proprio sollevate davanti al Giudice delle leggi da molte Regioni, e non solo del centro-sinistra.

Quindi, signor Presidente, chiediamo che venga accolta la nostra pregiudiziale proprio perché questo provvedimento non ha i requisiti di necessità e di urgenza, né di temporaneità, reitera e ripete altri decreti e per questo chiediamo ne sia valutata la costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

Prima di procedere, chiedo al senatore Giovanelli se il termine per la questione sospensiva è l'11 maggio.

GIOVANELLI (*DS-U*). Sì, signor Presidente.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, riteniamo la legge in questione, così come avevamo sostenuto in sede di discussione per la sua approvazione, incostituzionale, tant'è che siamo in attesa – così come veniva detto – che la Corte costituzionale si esprima in merito.

Avremmo voluto che il Governo aspettasse il pronunciamento della Corte, ma così non è stato: si vogliono affrettare i tempi, si vuole dare continuità a questa legge che non doveva essere approvata.

Oggi siete qui a chiedere una proroga perché evidentemente tale legge è stata un fallimento. Ciò è talmente vero che si chiede una proroga fino a settembre con la speranza che coloro che non hanno aderito prima lo facciano ora e magari questo consentirà, purtroppo, di vedere ancora il nostro territorio massacrato da abusi edilizi.

È un fallimento, ne dovete prendere atto: un fallimento sulle vostre previsioni, un fallimento sull'applicazione della legge. Il Paese non vi ha compreso, il Paese non ha capito. Credo che da questo punto di vista

dovrebbe esserci una riflessione su quello che pensate e su quello che chiede il Paese.

Forse era necessario improntare la legge con un'altra modalità, sicuramente ve n'erano le condizioni, lo avevamo detto in Commissione, ma voi avete pensato di passare su tutto e tutti e oggi raccogliete il frutto del vostro fallimento.

Noi, comunque, contiamo che la Corte costituzionale affermi l'incostituzionalità della legge in modo da chiudere la questione per sempre. Oggi siamo qui e la mia parte politica voterà a favore della pregiudiziale di costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2874

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, presentata, con diverse motivazioni, dai senatori Giovanelli e Turroni.

Non è approvata.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Vallone, non è necessario: abbiamo verificato in questo istante l'esistenza del numero legale.

Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiediamo di nuovo, sperando che ci siano meno mani reiteranti il voto, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Non abbiamo avuto particolari segnalazioni in merito. Comunque, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, guardi il primo banco!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Prego i senatori segretari di darmi eventuali indicazioni. *(Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sono tutti in piedi!

PRESIDENTE. Sarebbe meglio che i colleghi si mettessero a sedere. Senatore Pedrizzi, per favore, vada a sedersi. *(Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

Senatore Bonatesta, per favore, si sieda. Senatore Salerno, si sposti per favore. Una a scelta di quelle quattro tessere deve essere tolta.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2874

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Giovanelli.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2005) Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (Approvato dalla Camera dei deputati)

(520) CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati, e 520.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2005, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

Verifica del numero legale

BOLDI (*LP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,36).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.200.

Verifica del numero legale

BOLDI (*LP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, nonostante gli inviti ad apprezzare le circostanze, non mi sento di togliere alle ore 11,38 una seduta che dovrebbe concludersi alle ore 14 soltanto perché è mancato per due volte il numero legale.

Sospendo pertanto nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,38, è ripresa alle ore 11,59).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

Verifica del numero legale

BOLDI (*LP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

BARELLI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARELLI (*FI*). Signor Presidente, per un disguido di natura tecnica, non sono riuscito a far registrare la mia presenza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MORO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, è già la terza volta che manca il numero legale. Pertanto, le chiedo se non sia il caso, apprezzate le circostanze, di togliere la seduta di questa mattina.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta del senatore Moro può essere accolta.

FLORINO (*AN*). Signor Presidente, io non sono d'accordo!

PRESIDENTE. Il senatore Florino non è d'accordo.
Sospendo, pertanto, nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,01, è ripresa alle ore 12,21).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2005 e 520

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.200.

Verifica del numero legale

BOLDI (*LP*). Signor Presidente, intervengo per chiedere nuovamente di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,22*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-BIS) (*)**

(*) Rinvitato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione in data 15 dicembre 2003.

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

ZANDA

Respinta (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2175-B-bis, premesso:

che l'articolo 15, commi da 1 a 7 del disegno di legge AS 2175-B-bis, reca la disciplina relativa alle fonti di finanziamento, ovvero dell'accesso al mercato della raccolta pubblicitaria nel settore radiotevisivo;

che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 231 del 1985, riprendendo principi a sua volta affermati in precedenti decisioni, aveva richiesto che fosse evitato il pericolo «che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela»;

che, in tempi più recenti, l'esigenza di una rigorosa disciplina della materia è stata nuovamente evidenziata dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 112 del 1993, ha connotato come «imperativo costituzionale» la necessità «che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 sia qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, tra l'altro, il vincolo del legislatore ad impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotevisivo del numero massimo possibile di voci diverse, in modo che il cittadino possa essere messo in condizione

di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti ed orientamenti culturali contrastanti»;

che tali moniti della Corte costituzionale sono stati puntualmente ricordati dal Presidente della Repubblica, nel suo messaggio di rinvio ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione della legge in esame, sottolineando l'esigenza di «energica tutela» di un pluralismo informativo già oggi gravemente vulnerato, a più livelli e sotto diversi aspetti;

che, ben lungi dal soddisfare i rilievi contenuti nell'atto di rinvio e le indicazioni della Corte costituzionale, il provvedimento in esame semmai riduce gli ambiti di tutela, attraverso disposizioni di modifica alla legge 6 agosto 1990, n. 223, il cui effetto finale è quello di imputare al solo limite dell'affollamento giornaliero le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi; – che tali profili di illegittimità non sono stati sanati, né significativamente affrontati, in sede di riesame del testo da parte sia della Camera dei deputati sia della Commissione competente del Senato;

che, in particolare, sulla base di una interpretazione formalistica del messaggio del Presidente della Repubblica, si è ritenuto di escludere dalla discussione il comma 7 dell'articolo 15, in tema di raccolta pubblicitaria, con particolare riferimento alla materia della pubblicità e delle telepromozioni, con manifesta elusione di uno dei rilievi principali del messaggio presidenziale;

che, con riferimento al citato articolo 15, le modifiche idonee ad accogliere il monito del Presidente della Repubblica non potevano comunque intendersi come limitate unicamente allo scomputo di componenti marginali della struttura del sistema integrato delle comunicazioni, ma avrebbero piuttosto dovuto incidere sulla complessiva impostazione della disciplina, rendendo effettivamente possibile agli operatori minori di raccogliere le risorse pubblicitarie indispensabili per accedere e partecipare stabilmente al mercato;

che conseguentemente il provvedimento, nella sua formulazione attuale, oltre a mantenere i profili di illegittimità originari per la manifesta violazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, si espone ad un'ulteriore censura costituzionale, in relazione al vizio di forma derivante dalla procedura parlamentare di esame, configurando una violazione anche dell'articolo 74 della Costituzione:

delibera:

di non passare all'esame del disegno di legge AS 2175-B-*bis*, per manifesta illegittimità costituzionale.

QP2

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il messaggio del Presidente della Repubblica, con cui il 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rimesso alle Camere il disegno di legge «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», ha richiesto una nuova deliberazione in correlazione, vincolante, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988;

i profili che hanno motivato il rinvio alle Camere del testo unificato indicano gravi incompatibilità delle disposizioni in esso contenute con i principi della giurisprudenza costituzionale, incompatibilità che permangono nel testo in esame;

nel messaggio del 15 dicembre 2003 il Presidente della Repubblica, come già affermato nel messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha ribadito il principio del pluralismo come valore costituzionale essenziale e preminente, in riferimento agli articoli 21 e 41 della Costituzione che informano e qualificano il principio di concessione delle frequenze nel sistema televisivo;

in merito alle puntuali osservazioni del messaggio, il Presidente della Repubblica ha rilevato l'incompatibilità di talune disposizioni con la sentenza n. 466 del 2002 della Corte Costituzionale, con la quale la Corte è intervenuta per garantire l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno che rappresenta «uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia». In particolare il Presidente della Repubblica rilevando che «per poter considerare mature le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e quindi per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione» ha posto l'accento dell'incompatibilità costituzionale dell'articolo 25 del disegno di legge Gasparri che disciplina questo aspetto stabilendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, doveva svolgere una verifica sull'effettivo arricchimento del pluralismo derivante dall'espansione del digitale.

La predetta incompatibilità riguarda in primo luogo il termine massimo assegnato all'Autorità per effettuare tale accertamento che secondo il Presidente della Repubblica si traduce di fatto nella proroga del termine finale indicato dalla Corte costituzionale. Il disegno di legge in esame oltre a non risolvere tale aspetto, lo aggrava. Infatti, l'articolo 25 del disegno di legge in esame è privo di una chiara indicazione temporale relativamente ai provvedimenti che l'Autorità dovrà adottare: infatti l'Autorità presenta una relazione al Governo e al Parlamento, contenente i dati relativi all'offerta televisiva digitale, entro il 30 maggio 2004, mentre il passaggio successivo del secondo comma che recita: «Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti...», non ha una tempistica certa.

L'intenzione del legislatore non è certo quella di affidare una reale ed efficace azione «contestuale» all'Autorità in merito ai necessari provvedimenti da adottare a garanzia del pluralismo, in quanto non viene esattamente precisato l'esatto limite temporale entro il quale l'Autorità dovrà agire, tanto più che, come recita il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 fino a quando l'Autorità non adotterà le necessarie deliberazioni, «le emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249» ovvero Rete 4, potranno proseguire le trasmissioni.

Un'ulteriore osservazione in merito alla compatibilità costituzionale del disegno di legge Gasparri, sollevata dal Presidente della Repubblica, riguarda i poteri riconosciuti all'Autorità, in particolare si rileva che se l'Autorità dovesse accertare entro il termine assegnatole che non si è verificato un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo, non si avrebbe alcuna conseguenza certa; «la legge infatti non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo dell'accertamento». La sentenza della Corte costituzionale dispone infatti che i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo e che vi debba essere un termine certo della fase di attuazione delle modalità di cessazione del regime transitorio. Il disegno di legge in esame non dispone nulla di tutto ciò, esso prevede che l'Autorità adotti i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero l'Autorità «apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio», un'altra istruttoria, dunque, l'ennesima, che «accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata». Al termine dell'istruttoria, sempre secondo quanto indicato dal citato comma 7 «Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel

provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi». Da ciò deriva un ulteriore allungamento dei tempi assegnati all'Autorità per la verifica, equivalente a quello previsto dal disegno di legge Gasparri, in netto contrasto con la richiesta del Presidente di ridurli;

i principi di trasparenza e di equilibrio restano disattesi, nel provvedimento in esame, in riferimento alla concentrazione di mezzi finanziari nel sistema televisivo, ai poteri di accertamento e di divieto attribuiti all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni in ordine a posizioni lesive dei principi di trasparenza e concorrenza nell'assetto del sistema televisivo conseguentemente allo sviluppo della tecnica e delle reti di trasmissione digitale terrestre, che, secondo le modalità previste nel provvedimento, presenta gravi ostacoli strutturali all'accesso di nuovi soggetti, al di là della cessazione del regime transitorio;

inoltre, in ordine alle risorse ed alle disposizioni in materia pubblicitaria, la ridefinizione dei ricavi e l'ulteriore definizione del sistema integrato delle comunicazioni non corrispondono ai criteri con cui è stata qualificata, nel messaggio del Presidente della Repubblica, la richiesta di una nuova deliberazione in ordine alla formazione di posizioni dominanti ed al principio di omogeneità che informa le direttive comunitarie in materia;

nel provvedimento in esame restano sostanzialmente inosservati i rilievi del Presidente della Repubblica in merito alle disposizioni relative al problema della raccolta pubblicitaria ed ai vincoli costituzionali di tutela delle fonti di finanziamento della stampa, richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1985; in particolare, nella sentenza n. 231 del 1985 la Corte ha qualificato l'introduzione di limiti al controllo del mercato e delle risorse del mercato pubblicitario, con «il fine di utilità sociale cui è vincolata la discrezionalità legislativa in materia»;

di fatto le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono del tutto insufficienti a garantire il pluralismo dell'informazione (articolo 21 della Costituzione) e il principio della libera concorrenza (articolo 41 della Costituzione);

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2175-B-bis.

(*) Su entrambe le proposte è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005)

ARTICOLO 1 TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro la sessione estiva dell'anno accademico 2000-2001 ovvero più di due esami entro la sessione estiva dell'anno accademico 2002-2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

EMENDAMENTO 1.200

1.200

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1 – 1. Le università sono autorizzate, in via eccezionale, ad adottare, su istanza degli interessati, con oneri a carico del proprio bilancio, appositi motivati provvedimenti che consentono la regolare iscrizione per gli anni accademici 2000-2001 e seguenti a quegli studenti che, rimasti esclusi dall'immatricolazione per l'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario e di laurea ad accesso programmato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, siano stati successivamente iscritti con riserva, anche per periodi limitati, in virtù di ordinanze di sospensione degli atti preclusivi all'iscrizione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ciascuna università, nell'esercizio della propria autonomia, assume i provvedimenti di cui al comma 1, motivandoli sulla base di criteri di equità di trattamento tra gli studenti e di interesse e capacità dei medesimi studenti, valutati dai competenti organi accademici in termini di esami di profitto superati e di crediti formativi universitari maturati entro il 31 maggio 2003.

3. Il termine per la presentazione delle istanze degli interessati è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine per l'adozione dei provvedimenti da parte delle università è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 che fossero stati beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 di provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 ove abbiano maturato i requisiti previsti per il corso di studio cui sono stati regolarmente iscritti, ovvero per quello che hanno frequentato.

6. Agli studenti destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 è consentito, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003, il ritardo della ferma di leva per motivi di studio».

Allegato B**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

On. Battaglia Augusto

Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato (2905)

(presentato in data **22/04/2004**)

C. 141 approvato dalla Camera dei Deputati (TU con C. 228, C. 266, C. 287, C. 1370, C. 1398, C. 1446, C. 1449, C. 1513, C. 1569, C. 1736, C. 1789, C. 1973);

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate (2906)

(presentato in data **22/04/2004**)

C. 4414 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Basso Marcello

Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (2907)

(presentato in data **22/04/2004**)

Sen. Petruccioli Claudio, Ascutti Franco, Amato Giuliano, Compagna Luigi, Crema Giovanni, D'Andrea Giampaolo Vittorio, Debenedetti Franco, Del Pennino Antonio, Del Turco Ottaviano, Iannuzzi Raffaele, Moncada Gino, Valditara Giuseppe

Costituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Coletti» di Roma (2908)

(presentato in data **22/04/2004**)

Sen. Martone Francesco, Boco Stefano, Carella Francesco, Cortiana Fiorrello, De Petris Loredana, Donati Anna, Ripamonti Natale, Turrone Sauro, Zancan Giampaolo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti fatta a Stoccolma il 23 maggio 2001 (2909)

(presentato in data **21/04/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Regime fiscale di finanziamenti e contributi agli IACP (2820)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb.

(assegnato in data **22/04/2004**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Scalera Giuseppe

Delega al governo per la promozione fiscale degli strumenti formativi (2819)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze

(assegnato in data **22/04/2004**)

8^a Commissione permanente Lavori pubb.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 13^a Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.4863 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **22/04/2004**)

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. Salvi Cesare

Rappresentanza e democrazia sindacale nella stipula dei contratti collettivi di lavoro (2870)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia

(assegnato in data **22/04/2004**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 5 aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione, relativa al semestre 2002, sull'andamento delle gestioni straordinarie nelle amministrazioni comunali sciolte per fenomeni

di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (*Doc. LXXXVIII, n. 6*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 21 aprile 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 109

BATTAGLIA Antonio: sulla presenza di rifiuti tossici nel comune di Massa (4-06173) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

BATTAGLIA Giovanni: sul ritrovamento in Sicilia di una nave da cargo del Settecento (4-00437) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) sul tribunale di Ragusa (4-03756) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) sull'emergenza idrica in Sicilia (4-06262) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

BETTAMIO: sulla vicenda di una minore italo-norvegese (4-06269) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

BEVILACQUA: su presunte irregolarità in un concorso per l'accesso alla magistratura (4-04575) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

BOBBIO: sui lavori di restauro e consolidamento della Certosa di San Giacomo a Capri (4-05143) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

BOCO: sulle attività svolte dal 186° Reggimento paracadutisti «Folgore» (4-04686) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) sul decesso di un detenuto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno (4-05488) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

BONFIETTI ed altri: sul decesso di un detenuto presso il carcere «Le Sughere» di Livorno (4-05740) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

BUCCIERO: su presunte irregolarità in un concorso per l'accesso alla magistratura (4-05493) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

CAMBER: sulla soppressione del presidio notturno del posto di Polizia presso le strutture di Pronto Soccorso degli ospedali di Trieste (4-06075) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CARELLA ed altri: sull'emergenza idrica in Sicilia (4-06147) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

- CARRARA: sulla sospensione dei tributi in favore dei soggetti residenti in comuni colpiti da alluvione (4-05104) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- CICCANTI: sull'inquadramento di dirigenti tecnici presso il Ministero delle infrastrutture (4-04449) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*)
su una vicenda giudiziaria che coinvolge il gruppo Vittawell (4-05400) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
sulla realizzazione di un ponte sul fiume Tronto (4-05843) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- COSTA: sulla comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili (4-04110) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sulla comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili (4-04167) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sulle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate (4-04241) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
sulla reintegrazione nell'istituto comprensivo di Corsano della locale scuola media (4-05685) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- DALLA CHIESA ed altri: su un eventuale avvicendamento nella posizione di direttore del carcere di San Vittore (4-05483) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- DEMASI: sulla presenza di una discarica all'interno della struttura ospedaliera di San Michele di Pogherola (4-06394) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- DE PAOLI: sul progetto di costruzione di una centrale turbogas in provincia di Mantova (4-05513) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- EUFEMI: sulla rideterminazione del trattamento previdenziale dei dipendenti dei ruoli ad esaurimento (4-03325) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*)
sulla revisione dei contratti dei dirigenti di seconda fascia (4-03369) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- FABRIS: sul reinserimento sociale dei detenuti (4-05349) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
sul porto di Ravenna (4-05699) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
sulla sicurezza stradale (4-05805) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- FASSONE: sul conferimento di un'onorificenza ad un italiano che opera nel Connecticut nella radiofonia (4-05418) (risp. TREMAGLIA, *ministro per gli italiani nel mondo*)
- FASOLINO: su alcune lettere anonime riguardanti personale del Reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Salerno (4-04975) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- FAVARO ed altri: sulla «riforma Moratti» (4-05295) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- FLORINO: sullo smaltimento dei rifiuti in Campania (4-04463) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
sulla mancata acquisizione di beni immobili di esponenti della criminalità organizzata (4-04472) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

sulla cooperativa di edilizia popolare A. Gramsci, costituitasi a Marigliano (Napoli) (4-05319) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

GARRAFFA: sulla tutela dei minori in provincia di Palermo (4-02546) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

GRECO: sulla realizzazione di una discarica in prossimità dell'insediamento apulo di Monte Sannace (4-06244) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

LAURO: sulla cosiddetta «sicurezza sussidiaria» (4-04797) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LONGHI: sul tribunale di Genova (4-05512) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

LONGHI, FLAMMIA: sul contingente italiano di stanza a Nassiriya (4-05714) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

MALABARBA: su un giudizio di non idoneità permanente al servizio militare emesso dal distretto militare di Messina (4-03859) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

sulla dotazione di assistenti amministrativi presso il liceo classico «M. Cutelli» di Catania (4-05661) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

sulla vicenda di un militare che ha prestato servizio in Bosnia (4-05735) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

MALABARBA, SODANO Tommaso: sullo smaltimento dei rifiuti nella città di Arezzo (4-05692) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

sull'emergenza idrica in Sicilia (4-06141) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

MALABARBA ed altri: sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette ed il tirocinio per portatori di handicap nelle amministrazioni pubbliche (4-04806) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*)

MANZIONE: sulla Casa circondariale di Salerno (4-04803) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

MARINO ed altri: sull'identificazione di siti per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi (4-04585) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

MASCIONI ed altri: sulla Casa circondariale di Pesaro (4-04821) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

MEDURI ed altri: su presunte irregolarità in un concorso per l'accesso alla magistratura (4-05120) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

MINARDO: sul tribunale di Ragusa (4-03826) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

MODICA: sul progetto «PC ai giovani» (4-06028) (risp. STANCA, *ministro per l'innovazione e le tecnologie*)

MONTALBANO: sull'emergenza idrica in Sicilia (4-02660) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

MORO: sul contenzioso giudiziario tra un operaio invalido civile e la Snaidero spa (4-03129) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

- MORO, FRANCO Paolo: sul gioco del Bingo (4-06153) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- MUGNAI: sull'inquinamento da polveri a Piombino (4-04558) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- PASCARELLA: sul carcere di Sollicciano, a Firenze (4-05556) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- PIATTI: sulla realizzazione di un ponte sul fiume Adda (4-06127) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- RIGONI: sull'istituzione di uffici delle dogane a livello provinciale (4-05808) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- RIPAMONTI: sul Parco del Ticino (4-05233) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- ROTONDO: sull'inquinamento delle falde acquifere a Priolo (4-06261) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SAMBIN: sulla discarica di rifiuti nel comune di Cairo Montenotte (4-05339) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SODANO Tommaso: sulla situazione igienico-ambientale nel comune di Isernia (4-02118) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- sulla vicenda della società cinese "Sinoro" (4-05721) (risp. GALATI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- sull'impianto di selezione di rifiuti per CDR di Lamezia Terme (4-06172) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- sull'impianto di termovalorizzazione di Acerra (4-06208) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SPECCHIA: sulla realizzazione di un impianto di rigassificazione della British Gas nel porto di Brindisi (4-06038) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)
- STIFFONI: sui «phone center» (4-05214) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- TOMASSINI: sul funzionamento dei distributori automatici di sigarette (4-05810) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- TURCI: sulla vicenda Parmalat (4-05855) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- TURRONI: sulla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza San Carlo a Torino (4-04406) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- sulla realizzazione di una strada extraurbana nella zona appenninica dei «gessi triasici» (4-05230) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- sugli Archivi di Stato (4-05439) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- ULIVI: sui disagi provocati dalla mancata corresponsione dei rimborsi IVA (4-04078) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- sulla Casa circondariale di Pistoia (4-05761) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

GUERZONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Posto che:

la circolare ministeriale in materia di organici della scuola per l'anno 2004-05, a Modena ed in Emilia Romagna, sta suscitando diffuse preoccupazioni e proteste da parte delle famiglie, dei Sindacati, di Comuni, Province e della Regione oltre che tra gli operatori della scuola, che allo scrivente risultano del tutto giustificate poiché, a fronte di un aumento della popolazione scolastica, a livello regionale, stimato in 9362 unità (+ 2,22%), gli insegnanti risulterebbero ridotti di quasi 500 unità - 300 delle quali nelle sole scuole superiori - e pesanti difficoltà si determinerebbero per l'attività del «sostegno», per «il tempo di scuola» (le cui richieste nelle scuole elementari si accrescono del 4% per 8733 alunni), per il servizio della scuola dell'infanzia (non sarebbe possibile attivare alcune decine di nuove Sezioni richieste poiché necessarie a soddisfare l'aumentato fabbisogno);

in questo quadro, nella provincia di Modena, nell'anno scolastico 2004-2005, l'insufficienza degli organici non consentirebbe di:

istituire 21 nuove sezioni di scuola dell'infanzia richieste da 14 Comuni (Ravarino, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Sassuolo, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola) necessarie a fronteggiare l'aumento della domanda pari a 500 bambini;

accogliere le richieste del «tempo scuola» avanzate dalle famiglie nelle elementari e nelle medie in quanto gli organici risulterebbero bloccati al 2003-2004 e ciò impedirebbe di soddisfare l'incremento della domanda di «tempo lungo» risultante dalle scelte delle famiglie per ben 23 classi delle elementari e 60 classi delle medie;

soddisfare le necessità di organico delle scuole superiori;

corrispondere alle aumentate necessità di insegnanti di «sostegno» per gli alunni disabili certificati, il cui numero è aumentato, e per i corsi di «educazione degli adulti», le cui richieste sono anch'esse in crescita;

rilevato che:

a conferma della insostenibile carenza di organici nella scuola pubblica dell'Emilia Romagna che si sta profilando per il prossimo anno scolastico, la stessa responsabile dell'Ufficio scolastico regionale nei giorni scorsi ha affermato, in un'intervista rilasciata ad un quotidiano, che «questo ulteriore taglio non possiamo accettarlo»;

il Presidente della Regione, con una propria lettera, ha sollecitato il Ministro, con disponibilità di collaborazione, a risolvere la questione,

si chiede di sapere quali misure si intenda attivare con urgenza affinché:

senza ulteriori contestazioni e rinvii, il Ministero prenda atto delle accresciute necessità di organico verificatesi nella scuola pubblica a Modena ed in Emilia Romagna per l'anno scolastico 2004-05;

sia soddisfatto l'effettivo fabbisogno di organico in accoglimento delle richieste delle famiglie, degli enti locali, della Regione e dei Sindacati con riferimento ai vari ordini e gradi della scuola pubblica e alla necessità di rispondere positivamente, in modo adeguato e qualificato, alla domanda di educazione e formazione.

(3-01542)

DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la Regione Lombardia ha pubblicato una «preinformativa comunitaria» per la gara per l'affidamento in regime di concessione della progettazione definitiva (ivi compreso lo studio di impatto ambientale) ed esecutiva della realizzazione e della gestione dell'autostrada regionale -Integrazione del sistema transpadano - Direttrice Mantova-Cremona-, diffusa sul proprio sito (<http://www.regione.lombardia.it>, ultimo aggiornamento 13 febbraio 2004);

nella preinformativa sono definite le date previste per l'avvio della procedura, «indicativamente per il primo semestre 2004», per l'inizio dei lavori, «indicativamente per il primo semestre 2005», con la data di conclusione prevista per il primo semestre del 2009;

nella stessa preinformativa sono inoltre indicate le stime dei costi dei lavori che, IVA esclusa, ammontano ad una forbice compresa tra 1 e 1,2 miliardi di euro. La Regione Lombardia prevede espressamente la possibilità di un contributo pubblico da corrispondere al concessionario il cui «ammontare e le cui modalità di versamento saranno definiti nel bando di gara»;

nella sessione conclusiva della Conferenza di Servizi riguardante l'autostrada Mantova-Cremona, svoltasi presso la Regione Lombardia il 22 settembre 2003, sono state «formulate una serie di prescrizioni riferite al progetto preliminare dell'autostrada... rilevando la necessità di migliorare la compatibilità ambientale in fase di progettazione definitiva... e che, pur in presenza delle varie indicazioni e prescrizioni a diverso titolo espresse dai soggetti differenti, il procedimento può proseguire nel proprio iter approvativo in quanto non sono stati posti vincoli ostativi espressi nelle modalità previste dalla procedura approvativa medesima»;

la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. VII/15954 del 30 dicembre 2003, ha assunto «le determinazioni della Conferenza di Servizi sul progetto preliminare relativo all'autostrada regionale 'Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova' convocata in sessione conclusiva in data 22 settembre 2003»;

il Ministero per i beni e le attività culturali (con nota del Direttore Generale prot. 30955 del 18 settembre 2003) in merito al progetto dell'autostrada Mantova-Cremona precisa che «il progetto rientra, per tipologia d'intervento, tra quelli da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8-7-1986, n. 349; si evidenzia che la valutazione demandata a questo Ministero trova la sua appropriata esplica-

zione all'interno della procedura di VIA suddetta, laddove uno specifico Studio d'Impatto Ambientale esplicita tutte le implicazioni di natura paesaggistica e tutte le ricadute di tipo ambientale sul territorio derivanti dalla realizzazione di un'opera di notevole rilevanza quale il tragitto autostradale proposto. Si reputa pertanto non opportuno esprimere un parere in sede di Conferenza di Servizi che, non potendo essere supportato da tutti gli elementi necessari per una valutazione ponderata di un'opera di elevata rilevanza, potrebbe risultare non corretto»;

infatti, sempre nella stessa delibera la Regione Lombardia dà «atto che con nota 3 ottobre 2003, n. 11317/VIA/2003, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale-Direzione per la valutazione di impatto ambientale fa presente che non ritiene opportuno esprimere in questa fase del procedimento il proprio parere in quanto trattasi di autostrada, per quanto regionale, e come tale soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale da effettuare sul progetto definitivo». Si evidenzia quindi che la necessità di applicare le procedure di VIA nazionale è stata già esplicitata dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, in ottemperanza alla relativa normativa;

considerato che:

il progetto autostradale non risulta compreso nel «Programma delle infrastrutture strategiche» della legge obiettivo, di cui alla delibera Cipe n. 121/2001, che costituisce automatica integrazione al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL); inoltre il progetto non risulta compreso nel PGTL stesso. Ne consegue che per quanto espresso nella normativa, e segnatamente nell'articolo 21 della legge 340/2000, che al comma 2 così recita: «E' consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale dei cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143», semplicemente il progetto dell'autostrada non si può realizzare e le procedure finora seguite risultano illegittime;

secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta della Regione Lombardia del 9 aprile 2002, l'opera non viene giustificata come soluzione dei problemi alla mobilità locale ma per costituire un «primo tassello di un asse est-ovest transpadano di rilievo internazionale attraverso i naturali proseguimenti verso il Veneto, con la realizzazione di una ulteriore tratta autostradale (Mantova-Rovigo-Porto di Chioggia) e verso Vercelli, con l'ipotesi di utilizzare la Torino-Piacenza da Cremona a Broni Stradella per poi realizzare un nuovo tratto autostradale Broni-Pavia-Mortara e raccordo con Vercelli»,

la prerogativa regionale dell'autostrada Mantova-Cremona è dapprima dichiarata per superare pretestuosamente i problemi amministrativi sopra descritti, ma viene contraddetta in altri ambiti, quando si tenta di inserire la stessa autostrada come segmento del cosiddetto Corridoio 5, Lisbona-Kiev, invocando così anche finanziamenti da parte della Comunità europea. A tale proposito è interessante notare che nella delibera della

Giunta della Regione Lombardia n. VII/9865 del 19 luglio 2002 si affermava che il passaggio autostradale Mantova-Cremona fosse riconducibile al citato Corridoio 5, mentre ad una interrogazione di una parlamentare europea, con risposta in forma scritta, la Commissaria Europea per l'Energia e i Trasporti, il 14 luglio 2003, replicava che il Corridoio 5 è localizzato molto più a nord dell'ipotizzata Mantova-Cremona e che è previsto come infrastruttura ferroviaria;

per i motivi sopra esposti la Comunità europea ha dato riscontro negativo alla richiesta di finanziamenti per la realizzazione dell'autostrada. Infatti nella lettera del febbraio 2004 del Direttore Generale Energia e Trasporti dell'Unione Europea, in risposta ai Comitati spontanei contro l'autostrada Cremona-Mantova, si legge: «Circa il progetto stradale Cremona-Mantova, questo collegamento non fa parte della rete transeuropea di trasporto. Di conseguenza, non è possibile che il progetto riceva un sostegno finanziario della Comunità sulla base del bilancio consacrato alla rete transeuropea»;

la norma vigente in materia di appalti e concessioni assicura che un soggetto pubblico o privato possa essere il promotore di un'opera (art. 37-*bis* della legge Merloni e modifiche successive), ma impone che lo studio di fattibilità sia validato da un'istituzione pubblica (in questo caso l'Anas) e sottoposto successivamente a gara di evidenza pubblica per la scelta del soggetto concessionario su di uno specifico e definito tratto autostradale;

la preinformativa comunitaria, relativa alla gara per l'aggiudicazione della concessione regionale di costruzione e gestione dell'autostrada Cremona - Mantova, prevede espressamente l'applicazione della legge regionale della Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001, «Viabilità ed infrastrutture per trasporti»;

la Regione Lombardia non ha mai avuto l'assenso da parte dell'Anas a procedere secondo una concessione regionale per lo specifico tratto autostradale Mantova-Cremona, né l'infrastruttura è prevista nella legge obiettivo o nel PGTL;

la legge regionale della Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001, «Viabilità ed infrastrutture per trasporti», richiamata negli atti regionali riguardanti il progetto dell'autostrada quale elemento fondamentale per il rilascio di concessioni autostradali, non può considerarsi superiore alle leggi nazionali e comunque l'opera dovrebbe essere obbligatoriamente ricompresa in quelle previste dalla legge obiettivo o nel PGTL,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga illegittime le procedure seguite, in particolare per la mancata ottemperanza alla legge 340/2000, che specifica a quali condizioni è consentita la costruzione di autostrade e tratti autostradali;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione delle sue prerogative di indirizzo e controllo, non intenda verificare se l'Anas abbia esercitato il proprio ruolo di vigilanza sull'*iter* amministrativo adottato dalla Regione Lombardia per l'autostrada Mantova-Cremona;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vista la accertata inottemperanza della Regione Lombardia alla normativa, ritenga di annullare ogni effetto delle procedure seguite.

(3-01543)

MARINO, FLAMMIA, MURINEDDU, MUZIO, PAGLIARULO. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il 1° agosto 2003 ha lasciato l'incarico di Capo del Corpo Forestale dello Stato il Dirigente generale Dr. Giuseppe Di Croce. Al suo posto è subentrato, in attesa della nuova nomina, il Vice Ing. Fausto Martinelli, attualmente facente funzioni;

negli ultimi anni il Corpo Forestale ha visto rafforzato il proprio ruolo con l'approvazione della legge n. 36 del 14 febbraio 2004, la quale ha sancito oltre all'unitarietà del Corpo Forestale dello Stato anche l'appartenenza del Corpo alle Forze di Polizia dello Stato;

il Corpo Forestale, a fronte di un organico pari a 9343 unità (circa il 3% del totale degli appartenenti ai Corpo di Polizia), contribuisce all'accertamento del 50% dei reati in campo ambientale;

il sopracitato Corpo, oltre all'ordinaria attività svolta nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, collabora con il Ministero dell'ambiente, il Dipartimento per la protezione civile ed il Ministero dell'interno, da cui dipende funzionalmente per l'ordine e la sicurezza pubblica: infatti il Capo del Corpo partecipa al Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

oltretutto il Corpo Forestale dello Stato è struttura deputata alla sorveglianza dei Parchi Nazionali e delle aree protette e ha consentito la scoperta di importanti filoni di reati ambientali;

alla luce di questi dati di fatto la nomina del Capo del Corpo Forestale è perciò questione delicata e rilevante non solo per il futuro del Corpo, ma per gli interessi generali del Paese;

la complessità delle relazioni descritte impone la necessità di una guida autorevole e apprezzata dalle Istituzioni, affidabile, di grande equilibrio e di elevata capacità professionale;

negli ultimi mesi il Corpo Forestale dello Stato pare sia oggetto, come confermato tra l'altro da un articolo apparso ad aprile 2004 sulla rivista specializzata "Spazio rurale", di discutibili manovre per la nomina del Comandante Generale, tant'è che la nomina del nuovo Comandante risulta essere ancora congelata e il posto, dopo sei mesi, è ancora vacante ed è affidato in reggenza al vice comandante;

nel frattempo nel corso del Consiglio d'amministrazione del Corpo Forestale è stato nominato un Dirigente Superiore (qualifica indispensabile ai fini della nomina a capo del Corpo) in virtù di un punteggio proposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali per cui il dirigente in questione impropriamente è risultato *ex aequo* con altri colleghi che lo precedevano nel ruolo per anzianità;

tali funzioni di dirigente superiore sono state attribuite il 20 marzo 2004 e, non essendo ancora pubblicata la nomina sul bollettino ufficiale

dell'amministrazione, non sono ancora trascorsi i canonici 60 giorni per impugnare il provvedimento di nomina da parte di eventuali ricorrenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per contribuire ad assicurare al Corpo Forestale dello Stato un Comandante Generale che sia figura *super partes* nell'interesse della credibilità di questa forza di Polizia;

se non ritenga opportuno valorizzare quegli aventi titolo idonei per qualità, requisiti, competenza professionale, capacità e autorevolezza riconosciute soprattutto all'interno dell'Amministrazione stessa.

(3-01544)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STANISCI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso che:

nei comuni di San Vito dei Normanni, Carovigno, San Michele Salentino e nelle località marine ad essi connesse esiste una situazione igienico-ambientale di forte degrado a causa del mancato completamento dell'impianto di depurazione progettato oltre 20 anni fa e mai completato;

con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 il Governo Prodi nell'ambito del piano di disinquinamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi, comprendente i comuni di Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, assegnava la somma di circa 103 miliardi di lire;

sempre con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica veniva assegnata al comune di Carovigno la somma di 4.500.000.000 di lire per il risanamento ed il completamento di tutte le reti fognanti delle aree periferiche del comune, comprese tutte le aree litoranee abitate;

allo stesso comune veniva altresì assegnata la somma di 7.700.000.000 di lire per il completamento dell'impianto di depurazione centralizzato che doveva servire i comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, che veniva revocato dal commissario Fitto con provvedimento del mese di ottobre 2001;

con il finanziamento di 4 miliardi e 200 milioni di lire il comune di Carovigno avrebbe dovuto completare tutta la rete fognante delle marine, compreso il collettore di adduzione delle acque fognanti al depuratore che è in fase di completamento in contrada Bufalaria;

in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 1999, che vieta lo scarico diretto nelle acque depurate nel sottosuolo, il comune di Carovigno ha stralciato la realizzazione di pozzi da utilizzare per lo scarico di acque senza prevedere alcun sistema alternativo di scarico;

inoltre, su richiesta presentata alla regione Puglia dai comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, sembrerebbe

sussistere una promessa di finanziamento per l'affidamento delle acque depurate da utilizzare in agricoltura in sostituzione degli scarichi;

questa situazione non garantisce allo stato alcuna certezza in merito alla possibilità di utilizzazione del depuratore, mentre nei 20 anni trascorsi dalla progettazione ad oggi la situazione igienico-ambientale si è ulteriormente degradata e gli scarichi fognari continuano a sversare nelle acque sotterranee creando non solo disagio ma anche forti rischi per la salute dei cittadini in una realtà nella quale l'epatite virale è considerata ormai fattore endemico,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla questione e se non ritenga di intervenire per garantire il completamento delle opere onde porre fine ad una situazione igienico-sanitaria pericolosa visto che il Commissario delegato, più volte interessato anche dall'interrogante con lettere ed interrogazioni, non solo ha revocato il finanziamento di 7.700.000.000 di lire previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, ma non ha attivato altre risorse per il completamento dell'impianto di depurazione né ha attivato poteri sostitutivi nei confronti del comune di Carovigno per le inadempienze più volte denunciate. Ritenendo grave il protrarsi di tale situazione, e giudicando opportuno il completamento dell'opera iniziata, l'interrogante, considerando gravi e pesanti le responsabilità dilatorie di quanti hanno disatteso l'obbligo di provvedere alla salute dei cittadini, chiede altresì di sapere se non si ritenga di dover attivare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici al fine di verificare la corretta applicazione delle norme in materia.

(4-06626)

DALLA CHIESA, TOIA, BATTISTI, PETRINI, GIARETTA, DATO, MONTAGNINO, ZANDA, CAVALLARO, CAMBURSANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIZZINATO, BAI DOSSI, CORTIANA, PILONI, MACONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella città di Milano è recentemente accaduto (in data 13 aprile 2004) che due gioiellieri, padre e figlio, titolari di un esercizio in via Ripamonti, abbiano reagito a un tentativo di rapina compiuto da due giovani extracomunitari e che nell'occasione essi abbiano fatto uso di armi da fuoco uccidendo uno dei due rapinatori mentre questi si stava dando alla fuga su un'automobile e mentre l'altro già era fuggito a piedi;

che nella stessa città di Milano pochi giorni prima del fatto sopra ricordato (in data 10 aprile) un facoltoso commerciante di scarpe siciliano era stato ridotto in coma in seguito a una spedizione punitiva da lui stesso organizzata contro alcuni extracomunitari e alla rissa che ne era sfociata a colpi di mazze, bottiglie e anche colpi d'arma da fuoco, e che gli investigatori sembrano ritenere che tale vicenda scaturisca da un complesso di attività illegali sviluppatesi nel commercio stesso delle scarpe avente al proprio centro il mercato comunale di viale Papiniano;

che sempre nella città di Milano l'unico centro di aggregazione giovanile gestito per conto del Comune nel quartiere periferico di Ponte Lambro, e a lungo considerato avamposto di ogni strategia di recupero civile del quartiere, è stato abbandonato dalla cooperativa che lo aveva in gestione a seguito dei ripetuti atti di vandalismo e intimidazione di cui i locali e i membri della cooperativa sono stati fatti segno da parte di bande giovanili locali (denuncia sulla stampa cittadina del 7-8 aprile);

che ancora nella città di Milano, sulla base dei dati offerti dal sito della prefettura, nel periodo 2002-2004 il numero complessivo dei reati ha registrato un aumento superiore all'11 per cento, con incrementi costanti nel triennio di numerose tipologie di reati, e questo a dispetto della teoria, assai diffusa tra le autorità locali, che la città abbia visto un progressivo sradicamento delle forme più gravi o socialmente più allarmanti di criminalità;

che le più recenti inaugurazioni di nuove caserme, commissariati e comandi della polizia municipale hanno di fatto salutato l'apertura non di postazioni aggiuntive ma di postazioni sostitutive, per rimediare (lodevolmente) alla fatiscenza di precedenti edifici e comandi;

che nella città si sta diffondendo da tempo la convinzione che sia "giusto" esercitare una forma di legittima difesa sconfinante nella "punizione" (anche mortale) del reo fuggitivo da parte del singolo cittadino già aggredito nei suoi beni materiali o minacciato nella sua integrità fisica;

che tale convinzione si è espressa esemplarmente nella reazione che portò quasi un anno fa (in data 17 maggio 2003) un tabaccaio a colpire a morte da notevole distanza con arma da fuoco un rapinatore già in fuga, e soprattutto nella campagna di appoggio indiscriminato a tale reazione promossa da alcune forze politiche al governo della città, appoggio che si è subito rinnovato, anche con ricorso alla mobilitazione di piazza, a favore dei gioiellieri di cui sopra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se sia stato, nel complesso, debitamente informato dei molti, recenti fatti di cronaca che hanno registrato differenti manifestazioni di criminalità nel capoluogo lombardo, compresi l'esteso fenomeno delle occupazioni abusive di case popolari e la criminalità minorile di strada;

se intenda intervenire per incentivare una più efficace e coordinata presenza dell'insieme delle forze dell'ordine sul territorio milanese;

quali siano allo stato dei fatti le forme concrete di realizzazione della figura del poliziotto di quartiere sul territorio cittadino e quali le priorità alle quali egli è stato assegnato, e questo sia in considerazione della vasta pubblicità che è stata data dal Governo alla introduzione di tale figura sia in considerazione della contemporanea introduzione dell'altrettanto pubblicizzato "vigile di quartiere";

se non ritenga che i poliziotti di quartiere - eventualmente in sinergia con la (autonoma) polizia municipale - debbano primariamente presidiare, qualora effettivamente funzionanti, i luoghi caratterizzati vuoi da un maggiore e più conclamato rischio vuoi da una più radicata illegalità, a

partire appunto dal suddetto centro di Ponte Lambro, simbolicamente cruciale e tante volte minacciato, o dal mercato di via Papiniano, sorta di terra di nessuno dove abusivi e prepotenti scoraggiano i controlli e tengono in iscacco gli ambulanti onesti;

se intenda esercitare adeguata opera di persuasione presso le forze politiche e sociali operanti con posizioni di responsabilità a Milano affinché non venga coltivata strumentalmente l'ideologia della cosiddetta "giustizia fai da te", il cui successo potrebbe generare conseguenze disastrose per la stessa sicurezza, come hanno rilevato il Questore e il Prefetto di Milano;

se intenda accrescere le dotazioni di organico, di mezzi e finanziarie delle forze dell'ordine nella città di Milano, atteso l'aumento dei reati e il clima di maggiore fragilità psicologica che si è prodotto, spesso comprensibilmente, tra i cittadini milanesi, e in particolare tra quelle categorie, come i commercianti, più esposte alle forme di violenza impreveduta di bande e singoli malviventi.

(4-06627)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'Avvocatura dello Stato non intende riconoscere come meritevoli di incremento i fondi da destinare agli impiegati civili dell'Aeronautica Militare di Galatina;

che i suddetti impiegati sono stati gli unici in Italia a non beneficiare di tale incremento, che, invece, è stato riconosciuto ai civili pari funzioni della Marina e dell'Esercito;

che tale disparità di trattamento non ha ragione di essere e rischia di provocare inopportuni ricorsi all'Autorità Giudiziaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire riconoscendo anche agli impiegati civili dell'Aeronautica Militare di Galatina il suddetto incremento di fondi.

(4-06628)

MODICA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003;

dopo nove mesi dalla pubblicazione, con un avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – del 9 settembre 2003, viene data notizia dell'avvenuta correzione di errori "materiali" contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*;

rilevato che:

i cittadini, le imprese e i professionisti hanno adottato scelte e intrapreso iniziative, nonché avviato controversie legali e subito sentenze, sulla base delle disposizioni contenute nel testo del decreto legislativo del 17 gennaio 2003;

le correzioni materiali in realtà, a seguito del confronto tra il testo presentato dal Governo all'esame del Parlamento e da questo approvato e quello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, sembrano in alcuni passaggi vere e proprie correzioni sostanziali, che comportano effetti nuovi e completamente differenti rispetto a quelli previsti e disciplinati dal testo originario;

le correzioni proposte con il metodo dell'avviso di rettifica sono avvenute senza il rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana", che prescrivono l'utilizzo dell'avviso di rettifica per le sole correzioni materiali e non già per quelle sostanziali;

nel corso degli ultimi mesi i casi di correzione di provvedimenti di legge approvati dal Parlamento a mezzo di avviso di rettifica risultano in costante aumento,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno portato ad apportare correzioni sostanziali al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ricorrendo all'avviso di rettifica;

se, nell'apportare le suddette correzioni, siano state opportunamente valutate le conseguenze a carico dei cittadini, delle imprese e dei professionisti;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che tali prassi, lesive delle prerogative del Parlamento, abbiano a ripetersi.

(4-06629)

SODANO TOMMASO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

i 60 lavoratori della "Corderia Napoletana", con sede a Sant' Anastasia, da circa un mese si trovano senza stipendio a seguito della crisi finanziaria dell'azienda, pur avendo produzioni di qualità e mercato;

le maestranze sono in assemblea permanente nello stabilimento di Sant' Anastasia, preoccupate per il futuro del loro posto di lavoro;

il "tavolo di confronto" sulla crisi aziendale, svoltosi, di recente, presso la Prefettura di Napoli, non ha sortito effetto positivo per la risoluzione della vertenza;

la "Corderia Napoletana" risulta essere attualmente amministrata da un curatore fallimentare,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla vicenda sopra esposta;

se non ritenga opportuno intervenire per salvaguardare le attività della "Corderia Napoletana" e tutelare l'occupazione, attraverso l'individuazione di efficaci strumenti atti a superare l'attuale crisi finanziaria ed avviare il rilancio dell'azienda.

(4-06630)

IOVENE, VITALI, BRUNALE, VERALDI, MORANDO, CREMA, MARINI, SODANO Tommaso, FILIPPELLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso:

che in tanti Comuni italiani il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali viene affidato a società miste;

che attraverso apposite convenzioni, stipulate fra i Comuni e tali società, si stabiliscono le modalità di esecuzione dei servizi affidati ed il relativo corrispettivo, con il riconoscimento di un aggio in una percentuale dell'importo, la cui determinazione è lasciata alla totale discrezionalità del contraente;

che la mancata regolamentazione nel dettaglio della materia dell'aggio e dell'importo dello stesso ha consentito, e consente tuttora ad alcuni comuni, evidentemente poco attenti alla cura dell'interesse pubblico, di pervenire all'accordo con *partner* privati per la costituzione di società miste ai fini della riscossione dei tributi, con attribuzione ai soci privati di un aggio sproporzionato rispetto all'attività svolta, con arricchimento dei privati stessi e depauperamento delle casse comunali, con pregiudizio per l'ente locale e per la cittadinanza;

che emblematico in tal senso è il caso del Comune di Pizzo (Vibo Valentia), che si trova a dover affrontare conseguenze di bilancio e numerose vertenze giudiziarie conseguenti all'affidamento alla società mista Napitia srl, da parte della precedente amministrazione, avvenuto solo due giorni prima il rinnovo del Consiglio Comunale, di tutti i servizi inerenti i tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali di competenza comunale, che quest'ultima effettua trattenendo l'esorbitante aggio del 30,5% oltre l'IVA;

che la vicenda è stata posta all'attenzione del giudice amministrativo ma, fino ad oggi, il Comune di Pizzo non è riuscito a porre fine ad una situazione che lo priva del 30,5% oltre l'IVA delle proprie risorse costituite dai tributi versati dai cittadini, e ciò proprio a causa della mancanza di norme e regole che fissino almeno la misura massima dei compensi da attribuire alle società miste e, tramite le stesse, alle società private esattrici, in modo da ridurre il rischio che la riscossione dei tributi comunali diventi un grande affare per pochi gruppi privati in danno dei cittadini e dei servizi cui gli stessi hanno diritto;

che la situazione di inaccettabile spoliatura delle casse comunali a favore di pochi gruppi privati operanti nel settore della riscossione dei tributi è ulteriormente aggravata dalla mancanza di norme che obblighino tali gruppi a prestare idonee garanzie per l'assolvimento dei loro impegni contrattuali e che limitino in maniera ragionevole la durata delle conven-

zioni, anche per promuovere la concorrenza nel settore ed evitare il consolidamento di posizioni dominanti (nel caso del Comune di Pizzo la durata della convenzione è addirittura di 20 anni);

che la costituzione di una società mista per la gestione della riscossione delle entrate proprie dell'ente, come documentato dagli atti del Comune di Pizzo, arriva alla conclusione in assenza completa di *iter* valutativo per un procedimento di importanza fondamentale. Tale scelta conduce ad un evidente svantaggio economico per l'ente e per la collettività ed è stata, tra l'altro, operata per mezzo di numerose violazioni formali di legge collegate all'*iter* burocratico;

che dall'esame della procedura avallata con una deliberazione del Consiglio Comunale del giugno 2001 emerge, sotto il profilo delle violazioni formali, quanto segue:

la deliberazione di Consiglio Comunale non è corredata del parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria a pena di nullità dell'atto, richiesto dall'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

non è mai stata predisposta la specifica e documentata relazione del responsabile del settore in ordine alla maggiore economicità, regolarità ed efficienza della forma di gestione prescelta, richiesta dall'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento Comunale delle Entrate (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 giugno 2001, n. 15);

la modifica della forma di gestione è stata operata senza mettere in evidenza gli elementi di confronto economici e tecnici che si connettono alla scelta stessa. La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2001 avrebbe dovuto indicare le motivazioni a supporto del cambiamento della forma di gestione e, in particolare, sviluppare un progetto di massima di natura economico-finanziaria e tecnica in grado di individuare il costo ed i mezzi di finanziamento, la previsione dei costi e dei ricavi di esercizio per almeno un triennio ed il risultato economico che deve presentarsi almeno in equilibrio, il confronto tra risultato della gestione in economia e della gestione proposta nella forma prescelta, i parametri comparativi di efficienza anche con riferimento ai livelli di servizio previsti;

il bando di gara, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 16/2001, ha omesso di indicare, in relazione al prezzo offerto, e, cioè, ad uno degli elementi scelti per la valutazione dell'offerta presentata, il cosiddetto peso ponderale in base al quale la commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare l'elemento medesimo; l'Amministrazione dell'epoca ha così omesso di indicare uno dei parametri per valutare l'offerta economica in modo omogeneo agli altri elementi e, cioè, secondo un parametro certo e non indeterminato, come richiesto dalla normativa vigente;

si registra la carenza assoluta di motivazione in riferimento alle modalità di valutazione dell'offerta economica presentata; non è dato conoscere, infatti, i parametri sulla base dei quali la Commissione di gara abbia reputato che «l'offerta economica nella sua complessità viene considerata equivalente», quasi che questa sia da tenere distinta dalla valutazione degli altri elementi che invece cooperano a definire l'offerta economicamente più vantaggiosa; a tal proposito, occorre rilevare che la Com-

missione ha optato per l'offerta di una società che richiede un aggio del 30,5%, anziché propendere per quella formulata da un altro soggetto che prevedeva un aggio assai inferiore (19%);

la Commissione di gara, nominata con deliberazione di Giunta Comunale, è stata composta in modo non conforme, non essendovi, tra i componenti, un esperto in materia informatica in grado di operare «la valutazione tecnica del progetto di realizzazione e manutenzione della banca dati della fiscalità comunale» e della «qualità funzionale e delle caratteristiche della soluzione informatica con il quale si intende gestire il lavoro oggetto dell'appalto» che rappresentano il secondo ed il terzo parametro di valutazione dell'offerta", in possesso di una competenza professionale specifica da poter vagliare in maniera tecnicamente adeguata le offerte presentate; dai verbali della procedura di gara inoltre non risulta che l'apertura dei plichi sia avvenuta in seduta pubblica, con la conseguente violazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa;

sempre dai verbali di gara emerge che la Commissione non ha proceduto, prima di attribuire il relativo punteggio, alla calendarizzazione ed alla successiva effettuazione delle prove pratiche del *software* di gestione, come previsto dal bando di gara;

manca la determinazione a contrarre, la quale deve necessariamente essere adottata dal responsabile, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, prima di procedere alla stipulazione di qualsiasi contratto;

il contratto di affidamento dei servizi di riscossione è stato firmato in tutta fretta solo due giorni prima dell'insediamento della nuova amministrazione;

lo statuto della società mista adottato davanti al notaio è diverso da quello deliberato dal consiglio comunale dell'Ente con un allargamento di compiti, funzioni ed oggetto sociale;

non risulta da alcun atto dell'Ente l'impegno di spesa per la copertura del capitale sociale di parte pubblica, benché risultino versati i tre decimi al momento della stipula dell'atto costitutivo della Napitia S.r.l.; si è dovuto ricorrere, successivamente, alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio per potere effettuare il versamento dei residui 7/10 richiesti;

che dall'esame della procedura avallata con una deliberazione del Consiglio Comunale del giugno 2001 emerge, sotto il profilo dello svantaggio, quanto segue:

la modifica della forma di gestione è stata operata senza aver compiuto una benché minima verifica dei costi e dei ricavi derivanti dalla medesima;

non è stato predisposto alcun atto di programmazione relativamente alla nuova scelta organizzativa, che andava invece attentamente ponderata in termini di conseguenze e di implicazione sui bilanci dell'Ente e sulle politiche perseguite, ed imponeva una riformulazione del Bilancio Pluriennale esistente nonché della Relazione Previsionale e Programmatica che accompagnano l'intero sistema di bilancio;

non è stata compiuta, in seno alla procedura di gara ed ai fini della stipula della convenzione, una valutazione di opportunità né in relazione al rapporto tra la qualità del servizio reso ed i costi del medesimo, né riguardo alla durata dell'affidamento del servizio appaltato;

nessuna economia per l'Ente è derivata dall'esternalizzazione del servizio medesimo (permanendo ad esempio, in capo all'Ente, il personale dell'Ufficio Tributi Comunali);

l'aggio da riconoscere alla Società mista è quantificabile a regime in euro 850.000,00 (circa 1.700 milioni di vecchie lire), considerando che il corrispettivo che il Comune deve pagare è del 30,5% + il 20% di IVA non detraibile (costo secco per l'Ente 36,6%);

anche nell'ipotesi inverosimile in cui la società mista riuscisse a conseguire un risultato di esercizio di euro 500.000,00 prima delle imposte, soltanto 137.000,00 euro potrebbero ritornare all'Ente come distribuzione del dividendo, tenendo conto del carico fiscale della società mista e della quota di proprietà del Comune (51%);

considerato:

che la delibera e gli atti consequenziali vennero revocati con delibera di Consiglio Comunale nel mese di novembre 2002 nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art.1 della legge n. 241/1990 al fine di assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria dell'Ente, ed al fine di evitare l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico dei cittadini;

che la delibera di revoca è stata inviata alla Corte dei Conti della Regione Calabria e alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, affinché si accerti l'eventuale esistenza di una responsabilità di danno erariale oppure l'eventuale esistenza di particolari ipotesi di reato in capo a chi ebbe parte al procedimento che è stato revocato per autotutela;

che successivamente il socio privato proponeva ricorso al TAR della Calabria che annullava inspiegabilmente la delibera di revoca in autotutela ed il Comune proponeva ricorso al Consiglio di Stato che rigettava il ricorso (si attendono le motivazioni con la sentenza per esteso);

che, accertato quanto sopra, per garantire l'equilibrio di bilancio prescritto dalla normativa giuscontabile l'Ente dovrà (come già fatto in sede di delibera di salvaguardia degli equilibri per l'anno 2002 e l'anno 2003) procedere ad alienare il patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente (sin quando questo sarà possibile) e contestualmente rivedere tutte le tariffe ed i tributi propri dell'Ente riversando sui cittadini il costo insopportabile dell'operazione con un aumento vertiginoso del carico tributario a danno dei contribuenti già vessati senza una adeguata contropartita in termini di servizi;

che nonostante ciò, avendo il contratto con la società mista una durata ventennale, sulla base dei calcoli effettuati, si arriverà inevitabilmente al dissesto economico finanziario dell'Ente (artt. 294 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000), visto il palese danno strutturale generato;

che quanto sopra evidenzia in maniera incontrovertibile che la modifica della forma di gestione è stata operata senza aver compiuto una benché minima verifica dei costi e dei ricavi derivanti dalla medesima e che non è stato predisposto alcun atto di programmazione relativamente alla nuova scelta organizzativa, che andava invece attentamente ponderata in termini di conseguenze e di implicazione sui bilanci dell'Ente e sulle politiche perseguite, ed imponeva una riformulazione del Bilancio Pluriennale esistente nonché della Relazione Previsionale e Programmatica che accompagnano l'intero sistema di bilancio;

che la mancanza di regolamentazione della materia crea anomalie e possibili danni per gli Enti Locali ed in particolare che il Comune di Pizzo a causa dell'aggio spropositato non riesce a chiudere in pareggio il bilancio di previsione dell'esercizio 2004 anche a causa dei tagli ai trasferimenti erariali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, in casi di affidamento del servizio di gestione, liquidazione ed accertamento dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali alle società miste, prevedere idonei strumenti di garanzia rispetto alle somme riscosse (denaro pubblico);

se non si ritenga opportuno fissare la durata massima di affidamento dei servizi di cui sopra alle società così da rendere possibile il mutamento delle strategie degli Enti Locali in conseguenza dell'evoluzione dei tempi e della modalità di erogazione dei servizi eliminando il rischio, per gli Enti locali, di rimanere imprigionati in gabbie contrattuali rigide ed inadatte alle moderne dinamiche finanziarie;

se non si ritenga opportuno che fondamentali esigenze di tutela del denaro pubblico (e dei cittadini contribuenti) debbano essere adeguatamente considerate anche mediante periodici controlli in ordine alla gestione delle somme da parte dei privati esattori e la fissazione di regole che vincolino le somme stesse a garanzia della loro destinazione pubblicitica e ne impediscano la libera utilizzazione da parte degli esattori medesimi;

se infine non si ritenga, a maggior ragione, opportuno adottare, in tempi brevi, iniziative normative dirette a modificare le regole precedentemente indicate per una corretta ed oculata gestione del denaro pubblico e per evitare che le possibili vicende societarie delle concessionarie possano disperdere le risorse attinte in forza del contratto di concessione.

(4-06631)

PIATTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

mercoledì 7 aprile 2004 intorno alle ore 15 alcuni Comuni della Provincia di Lodi sono stati colpiti da una colonna d'aria simile a un "tornado" per la sua forza e potenza;

tale "tromba d'aria" ha colpito in particolare i Comuni di Zelo Buon Persico e di Merlino, mentre un'altra tromba d'aria colpiva alcuni comuni a sud della Provincia di Lodi e in particolare i comuni di S. Fiorano e S. Stefano Lodigiano;

ingenti sono stati i danni alle aziende agricole e ad alcune cascine, alle imprese e alle produzioni, alle abitazioni civili, a strutture pubbliche, agli automezzi;

l'entità e la gravità dei danni è tale che è stata censita da ispezioni apposite della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia e che in particolare sono state colpite le frazioni di Mignete (Comune di Zelo Buon Persico) e di Filolungo e Chiesuolo (Comune di Santo Stefano), con danni rilevanti in particolare alle aziende agricole,

si chiede di conoscere:

l'entità dei danni provocati da questa tromba d'aria alle zone citate;

gli strumenti con i quali le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione Lombardia, e nazionali intendono intervenire per alleviare i danni subiti dai cittadini colpiti, dalle imprese, dai Comuni.

(4-06632)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che si registrano continui incidenti nel tratto in galleria tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest sull'A4 (Gallerie dei Berici);

che la galleria più funestata dagli scontri è la galleria lunga in direzione Venezia;

che i dati del 2003 riportano che si sono verificati 34 scontri nel 1999, 26 nel 2000, 24 nel 2001, 31 nel 2002 e 22 lo scorso anno;

che risale al 2003 la data dell'ultimo drammatico incidente in cui è stato coinvolto un autobus carico di cittadini dell'Est, sul quale in 7 hanno trovato la morte;

che non sono ancora state appurate le cause del ripetersi degli incidenti verificatisi in questi ultimi anni nelle cosiddette gallerie dei Berici;

considerato che sembrerebbe che gran parte di tali incidenti siano stati provocati dalla scarsa illuminazione delle gallerie in questione, dove la società autostradale competente non avrebbe operato interventi atti a migliorare le condizioni di sicurezza,

si chiede di sapere di sapere se non sia il caso che il Ministro in indirizzo, tramite l'ANAS, verifichi quanto previsto dalla concessione in essere per quanto riguarda gli impegni sulla sicurezza della circolazione di competenza della società concessionaria, in particolare per la messa in sicurezza delle gallerie dei Berici nel tratto autostradale Brescia-Padova.

(4-06633)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01542, del senatore Guerzoni, sugli organici della scuola in provincia di Modena;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01543, della senatrice Donati, sul progetto autostradale Mantova-Cremona.

